

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 2 SETTEMBRE 2015

n. 121



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1501

Indizione della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del D.lgs n. 152/06, preordinata all'espressione del parere sul progetto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Maruggio (TA).

Pag. 41690

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1502

Indizione della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del D.lgs n. 152/06, preordinata all'espressione del parere sul progetto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Patù (LE).

Pag. 41692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1506

Revoca della D.G.R. n. 1491 del 23/06/2015. Modifica declaratoria capitolo 1156031 e relativa codifica, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Pag. 41693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1508

Concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015. Articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Sesto provvedimento.

Pag. 41696

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1509

Approvazione di schema Protocollo d'Intesa finalizzato all'avvio di attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il paesaggio regionale del PPTR - Sostegno ai Comuni di Canosa, Melpignano e San Severo.

Pag. 41700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1510

Schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Basilicata per lo sviluppo della direttrice ferroviaria interregionale Bari - Matera. Approvazione.

Pag. 41710

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1512

DGR n.ro 239/2015 “Direttive per la costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) - (L. 144/1999 - L.R. 4/2007)”. Modifica.

Pag. 41715

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1513

L.R. 17/2000 - Art. 4 - Programma regionale per la tutela dell'Ambiente. Approvazione aggiornamento Piano Provinciale di Taranto.

Pag. 41725

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514

Documento di indirizzo “Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”. Approvazione.

Pag. 41729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1516

Calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali - Anno 2016. Approvazione.

Pag. 41742

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1517

Legge 26/2013 art. 27 “Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud” - Intervento di “completamento della tangenziale est della città di Lecce - lotto 1” - Adempimenti contabili - Variazione al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/2011 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai fini della disciplina del pareggio di bilancio di cui ai commi 460 e seguenti dell'art. 1 L. 190/2014.

Pag. 41752

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1501

Indizione della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 152/06, preordinata all'espressione del parere sul progetto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Maruggio (TA).

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Lavori Pubblici - Difesa del suolo e Risorse Idriche, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo e confermata dal dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito AdB) approvava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17,19 e 20 della legge n. 183/1989, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio "assetto idrogeologico";
- a seguito dei ricorsi proposti da diversi Comuni pugliesi ai fini dell'annullamento di tale deliberazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenze n. 127 e 128 del 6.07.2009, disponeva l'annullamento del Piano stralcio nella parte relativa ai Comuni di Lequile, Patù, Muro Leccese, Alliste, Nardò, Ruffano, Taurisano, Aradeo, Maruggio e Minervino di Lecce, determinando così la necessità che l'AdB provvedesse ad avviare nuovamente il procedimento di formazione del Piano relativamente ai predetti territori;
- in ossequio alle disposizioni del Tribunale, l'AdB riapriva detto procedimento avviando nel novembre 2010 l'attività di concertazione, di cui all'art. 9, comma 5, della l.r. n. 19/02 e all'art. 66, comma 7, del d.lgs. n. 152/06, con le Amministrazioni comunali interessate dall'annullamento del PAI, tra le quali il Comune di Maruggio, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva all'ela-

borazione del progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

- il Comitato Istituzionale dell'AdB adottava, con deliberazione n. 42 del 5.7.2013 convalidata dalla deliberazione n. 61 del 4.10.2013, il progetto di P.A.I. nella parte relativa al Comune di Maruggio (TA) e trasmetteva alla Presidenza della Regione Puglia, con nota prot. n. 14332 del 30.10.2013, gli elaborati del progetto per permetterne la consultazione da parte del pubblico e l'eventuale deposito di osservazioni;
- dell'adozione del progetto di P.A.I. veniva data pubblicità sul BURP n. 146 del 7.11.2013 con l'avvertenza che lo stesso sarebbe stato disponibile per la consultazione da parte del pubblico sul sito web dell'AdB e presso le sedi delle Regioni e delle Province interessate, nonché presso la sede dello stesso Comune di Maruggio;
- con note prot. n. 1942 del 14.02.2014 e n. 7285 del 12.06.2014, l'AdB comunicava agli uffici di presidenza delle amministrazioni interessate, tra cui la Regione Puglia, la scadenza del termine per il deposito da parte del pubblico delle osservazioni sul progetto di Piano e richiedeva la restituzione del registro delle eventuali osservazioni pervenute;
- alla Regione Puglia non pervenivano osservazioni; l'AdB acquisiva unicamente due osservazioni, che giusta l'istruttoria di cui alla nota prot. n. 15101 del 25.11.2014, venivano ritenute non accoglibili dalla Segreteria Tecnica Operativa della medesima Autorità;
- il Comitato Istituzionale dell'AdB approvava, con deliberazione n. 8 dell'8.4.2015, il progetto di P.A.I. del Comune di Maruggio;

VISTO l'art. 68 del d.lgs. n. 152/06 che prevede che, ai fini della adozione ed attuazione dei Piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino, e che esprime un parere sul progetto di Piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei suoi contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 8408 del 18.06.2015 l'AdB ha chiesto all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia di provvedere all'indizione della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del dlgs n. 152/06, preordinata ad esprimere un parere sul progetto di Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico del comune di Maruggio;
- con nota prot. n. 2798 del 29.06.2015, l'Ufficio Difesa del Suolo ha richiesto all'AdB un'integrazione documentale ai fini di poter procedere all'indizione della predetta Conferenza programmatica e che a tale integrazione l'AdB ha provveduto con nota prot. n. 9193 del 3.07.2015;
- risulta necessario individuare, all'interno dell'Amministrazione regionale, l'organo che si occupi della sua organizzazione e che svolga le funzioni di Autorità procedente;

RITENUTO che:

- l'Autorità procedente debba essere individuata nell'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio regionale Difesa del Suolo e Rischio Sismico poiché a tale Ufficio sono demandati gli adempimenti connessi all'attuazione della parte terza del D.lgs n. 152/06;
- detta Autorità procedente, al termine della Conferenza programmatica, debba prendere atto del parere mediante determinazione dirigenziale e trasmetterlo all'Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in sede di adozione del Piano;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore,

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo, dal dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di indire, ai sensi dell'art. 68 del dlgs n. 152 del 2006, la Conferenza programmatica preordinata all'espressione del parere sul progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per l'ambito territoriale del Comune di Maruggio (TA), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con deliberazione n. 8 dell'8. 04.2015;
- di individuare nel dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico l'Autorità procedente che provvederà a tutti gli adempimenti relativi al procedimento, tra cui la convocazione e l'istruttoria della Conferenza predetta;
- che l'Autorità procedente prenda atto con determinazione dirigenziale del parere della Conferenza programmatica, costituito dal verbale della stessa, e lo trasmetta all'Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in sede di adozione del Piano;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1502

Indizione della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del D.lgs n. 152/06, preordinata all'espressione del parere sul progetto del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Patù (LE).

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Lavori Pubblici - Difesa del suolo e Risorse Idriche, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo e confermata dal dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito AdB) approvava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17,19 e 20 della legge n. 183/1989, il Piano di Bacino della Puglia, stralcio "assetto idrogeologico";
- a seguito dei ricorsi proposti da diversi Comuni pugliesi ai fini dell'annullamento di tale deliberazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenze n. 127 e 128 del 6.07.2009, disponeva l'annullamento del Piano stralcio nella parte relativa ai Comuni di Lequile, Patù, Muro Leccese, Alliste, Nardò, Ruffano, Taurisano, Aradeo, Maruggio e Minervino di Lecce, determinando così la necessità che l'AdB provvedesse ad avviare nuovamente il procedimento di formazione del Piano relativamente ai predetti territori;
- il Comitato Istituzionale dell'AdB adottava, con deliberazione n. 24 del 29.07.2014, il progetto di Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico nella parte relativa al Comune di Patù e, con nota prot. n. 10372 del 27.08.2014, trasmetteva alla Presidenza della Regione Puglia gli elaborati del progetto per permetterne la consultazione da parte del pubblico e l'eventuale deposito di osservazioni;
- dell'adozione del progetto di PAI veniva data pubblicità sul BURP n. 36 del 16.09.2014 con l'avvertenza che lo stesso sarebbe stato disponibile per la consultazione da parte del pubblico sul sito web dell'AdB e presso le sedi delle Regioni e delle Pro-

vince interessate, nonché presso la sede dello stesso Comune di Patù;

- con nota prot. n. 13527 del 28.10.2014 l'AdB richiedeva al Servizio Difesa del Suolo la restituzione del registro contenente le eventuali osservazioni sul progetto di PAI depositate presso la Regione Puglia;
- con nota prot. n. 3598 del 29.10.2014 l'Ufficio Difesa del Suolo comunicava all'AdB che i termini per la consultazione della documentazione di progetto e per il conseguente deposito delle osservazioni non sarebbero potuti decorrere, come ritenuto dalla stessa Autorità, dalla pubblicazione della documentazione medesima sul sito web di quest'ultima bensì dalla data dell'effettiva acquisizione degli elaborati di progetto da parte della Regione, avvenuta solo successivamente alla pubblicazione sul predetto sito web;
- con nota prot. n. 3878 del 19.11.2014 l'Ufficio Difesa del Suolo comunicava all'Autorità di Bacino che presso la sede della Regione Puglia non erano pervenute osservazioni nei termini di legge;
- l'AdB acquisiva dal Comune di Patù osservazioni relative ad aspetti esclusivamente geomorfologici, che, giusta l'istruttoria di cui alla nota prot. n. 2780 del 03.03.2015, venivano parzialmente accolte dalla Segreteria Tecnica Operativa della medesima Autorità;
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia approvava, con deliberazione n. 10 del 08.04.2015, il progetto di PAI del Comune di Patù (LE);

VISTO l'art. 68 del dlgs. n. 152/06 che prevede che, ai fini della adozione ed attuazione dei Piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino, e che esprime un parere sul progetto di Piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei suoi contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 9368 del 6.07.2015 l'Autorità di Bacino ha chiesto all'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Puglia di procedere ad indire la Confe-

renza programmatica di cui all'art. 68 del D.lgs n. 152/06, preordinata ad esprimere un parere sul progetto di Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico del Comune di Patù;

- è necessario indire detta Conferenza programmatica ai fini della conclusione del procedimento di adozione e approvazione del Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico del territorio comunale di Patù individuando, all'interno dell'Amministrazione regionale, l'organo che si occupi della sua organizzazione e che svolga le funzioni di Autorità procedente;

RITENUTO che:

- l'Autorità procedente debba essere individuata nell'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio regionale Difesa del Suolo e Rischio Sismico poiché a tale Ufficio sono demandati gli adempimenti connessi all'attuazione della parte terza del D.lgs n. 152/06;
- detta Autorità procedente, al termine della Conferenza programmatica, debba prendere atto del parere mediante determinazione dirigenziale e trasmetterlo all'Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in sede di adozione del Piano;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore,

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo, dal dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico e dal direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di indire, ai sensi dell'art. 68 del dlgs n. 152 del 2006, la Conferenza programmatica preordinata all'espressione del parere sul progetto di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per l'ambito territoriale del Comune di Patù (LE), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Deliberazione n. 10 del 08.04.2015;
- di individuare nel dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo del Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico l'Autorità procedente che provvederà agli adempimenti relativi al procedimento, tra cui la convocazione e l'istruttoria della Conferenza predetta;
- che l'Autorità procedente prenda atto con determina dirigenziale del parere della Conferenza programmatica, costituito dal verbale della stessa, e lo trasmetta all'Autorità di Bacino della Puglia che ne terrà conto in sede di adozione del P.A.I.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1506

Revoca della D.G.R. n. 1491 del 23/06/2015. Modifica declaratoria capitolo 1156031 e relativa codifica, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore allo Sviluppo economico, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Diri-

gente del Servizio Internazionalizzazione, confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma riferisce quanto segue:

Visto:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la necessità di procedere all'armonizzazione contabile, ai sensi del citato D.Lgs. 118/2011 e successive integrazioni di cui al D.Lgs. 126/2014, con l'obiettivo di garantire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo;
- la Legge Regionale n. 53 del 23 dicembre 2014 "Bilancio di previsione per l'e.f. 2015 e bilancio pluriennale 2016 - 2018";
- la DGR del 30 dicembre 2014 n. 2821 con cui sono stati istituiti nuovi capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari 2014-2016;

Considerato che:

- al Servizio Internazionalizzazione è affidata la responsabilità amministrativo contabile del seguente capitolo di spesa:
1156030 del Bilancio Vincolato
Declaratoria: "P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3 "Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese" (UE-STATO);
- il capitolo 1156030, a seguito dell'avvenuto spaccettamento, ha generato altri due nuovi capitoli 1156031 e 1156032 per le spese correnti connesse agli interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese;
- nello specifico il capitolo così creato 1156031 è stato classificato con la seguente declaratoria:
"P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3, Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (UE-STATO)-TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"

codice missione: 14

codice programma: 5

cod. titolo: 1

macroaggregato: 4

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali);

- la classificazione non risulta conforme alle effettive esigenze di spesa dell'Amministrazione in quanto comprende spese non coerenti agli interventi del Servizio Internazionalizzazione;
- per l'implementazione delle iniziative promozionali di internazionalizzazione a valere sulla Linea 6.3 PO FESR 2007/2013 il Servizio Internazionalizzazione ha la necessità di effettuare spese aventi natura diversa (ad esempio: Rimborso per spese di viaggio, indennità di missione, e altre spese di rappresentanza);

Atteso che:

- per un mero refuso, è stata sottoposta alla Giunta regionale la proposta di modifica di declaratoria e relativa codifica del capitolo 1156032 invece del capitolo 1156031, entrambi capitolo derivati dal capitolo 1156030 (padre);
- la Giunta regionale ha approvato la proposta di cui sopra con delibera n. 1491 del 23/06/2015.

Per tutto quanto su esposto si propone di:

- revocare la D.G.R. n. 1491 del 23/06/2015;
- modificare la codifica del capitolo di spesa 1156031 collegato al capitolo di spesa 1156030 come segue:

"P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3, Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (UE-STATO)-Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"

Con la seguente codificazione:

codice missione: 14

codice programma: 5

cod. titolo: 1

macroaggregato: 3

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Acquisto di servizi)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta);

Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

modificare la codifica e la declaratoria del capitolo di spesa 1156031 "P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3, Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (UE-STATO)- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI"

codice missione: 14

codice programma: 5

cod. titolo: 1

macroaggregato: 4

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 1 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali);

collegato al capitolo originario di spesa 1156030

con la seguente codifica e declaratoria:

"P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3, Interventi per il marketing territoriale e l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (UE-STATO)- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"

codice missione: 14

codice programma: 5

cod. titolo: 1

macroaggregato: 3

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Acquisto di servizi)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di revocare la D.G.R. n. 1491 del 23/06/2015;

- di modificare la codifica del capitolo di spesa 1156031 collegato al capitolo di spesa 1156030 come segue:

"P.O. FESR 2007-2013 Spese per attuazione Asse VI Linea di intervento 6.3, Interventi per il marketing territoriale e

l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese (UE-STATO)- Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"

Con la seguente codificazione:

codice missione: 14 codice

programma: 5

cod. titolo: 1

macroaggregato: 3

cod. III livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Acquisto di servizi)

cod. IV livello D.Lgs. 118/2011: 2 (Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta);

- di comunicare la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1508

Concorso delle regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2015. Articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Sesto provvedimento.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Entrate, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Con deliberazione 23 aprile 2015, n. 841 la Giunta regionale adottava un atto di indirizzo generale finalizzato alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 ed al perseguimento del rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

La pianificazione nell'esercizio finanziario 2015 dei flussi attesi di entrata e di spesa che sia coerente con il perseguimento dei saldi previsti dal pareggio di bilancio e con il conseguimento degli obiettivi di spesa imposti dalla programmazione comunitaria in misura tale da non incorrere nella perdita di risorse finanziarie - in particolare nell'anno di chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 e per le motivazioni riportate nella predetta deliberazione n. 841/2015 - si sta confermando di complessa attuazione.

Con la citata deliberazione n. 841/2015, al fine di perseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al contempo di garantire il conseguimento dei target di certificazione della spesa comunitaria del ciclo di programmazione in scadenza nonché di assicurare l'avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, le disponibilità di spesa che residuavano dal necessario finanziamento delle spese obbligatorie e di funzionamento e per contratti di servizio sono state integralmente destinate al cofinanziamento nazionale della spesa comunitaria tenuto conto peraltro dell'avanzato stato di attuazione dei relativi progetti ed azioni. La relativa spesa veniva autorizzata a tutto il 30 giugno 2015 prevedendosi, con riferimento ai dati di entrata e di spesa

rilevati a tale titolo alla predetta data ed in relazione alla effettiva realizzazione dei flussi di entrata del bilancio autonomo regionale, l'aggiornamento dei dati di previsione ed alla formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili.

La rilevazione della spesa dei programmi comunitari alla data del 30 giugno 2015 evidenzia i seguenti dati:

- pagamenti in conto capitale in termini di cofinanziamento nazionale per complessivi euro 135.392.413,09 cui si aggiungono euro 39.069.413,54. per interventi finanziati con il piano di azione e coesione;
- pagamenti correnti in termini di cofinanziamento nazionale per complessivi euro 53.615.123,46 cui si aggiungono euro 7.500.000,00 per interventi finanziati con il piano di azione e coesione;
- impegni in conto capitale in termini di cofinanziamento nazionale per complessivi euro 64.644.270,19 cui si aggiungono euro 20.000.000,00 per interventi finanziati con il piano di azione e coesione;
- impegni correnti in termini di cofinanziamento nazionale per complessivi euro 36.515.019,33.

In relazione all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate del bilancio regionale ed all'aggiornamento delle relative previsioni al 31 dicembre 2015, le spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria - ciclo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 - possono autorizzarsi a tutto il 31 ottobre 2015. All'assessorato al Bilancio è demandato il costante monitoraggio dell'andamento delle predette spese al fine di segnalare prontamente alla Giunta regionale eventuali criticità in ordine al conseguimento dei saldi di cui alla disciplina del pareggio di bilancio.

Con riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 31 ottobre 2015 si provvederà, in relazione alla effettiva realizzazione dei flussi di entrata ed all'aggiornamento dei dati di previsione, alla formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili.

Al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l'accumulo di residui passivi, si ritiene doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare

in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà prevedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione del presente atto di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 ed al perseguimento per lo stesso anno del rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 la presentedeliberazione consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2015 ed al perseguimento del rispetto dei saldi finanziari di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 190/2014 per lo stesso anno.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Bilancio, dal dirigente dell'Ufficio Entrate e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di confermare l'autorizzazione alle spese relative al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (spese perimetro sanitario) che possono essere sostenute, salvo diverse indicazioni della Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 fermo restando la necessità di specifica autorizzazione, in termini di competenza finanziaria, per la reiscrizione delle economie vincolate e dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa;
3. di autorizzare le spese obbligatorie e di funzionamento e per contratti di servizio come indicate nell'allegato A alla deliberazione n. 841/2015 nel limite del 85% degli importi ivi indicati. L'elenco dei capitoli di cui al predetto allegato A è integrato con il capitolo 1110030 "Fondo di riserva per le spese imprevedute - art. 50 l. r. n. 28/2001", UPB 06.02.01, Sono fatte salve le maggiori autorizzazioni già concesse con precedenti deliberazioni. L'autorizzazione disposta con deliberazione 12 giugno 2015, n. 1397 a favore del capitolo 3660, unità previsionale di base 06.05.01 deve intendersi riferita al capitolo 3600 della medesima unità previsionale;
4. di autorizzare le spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria - ciclo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 - a tutto il 31 ottobre 2015. All'assessorato al Bilancio è demandato il costante monitoraggio dell'andamento delle predette spese al fine di segnalare prontamente alla Giunta regionale eventuali criticità in ordine al conseguimento dei saldi di cui alla disciplina del pareggio di bilancio;
5. di autorizzare, al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di spesa, impegni e pagamenti nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascuna area di coordinamento/struttura autonoma come indicati nell'allegato 1 al presente

provvedimento. Ciascuna area di coordinamento/struttura autonoma provvede, con proprio provvedimento, al riparto degli stessi tra le strutture dipendenti. Con riferimento alle autorizzazioni di competenza le strutture regionali dovranno prioritariamente destinare le disponibilità concesse per il finanziamento di interventi tesi al contrasto della povertà e al disagio sociale, al sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile, al diritto allo studio ed all'istruzione universitaria, alla mobilità;

6. con riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 31 ottobre 2015 si provvederà, in relazione alla effettiva realizzazione dei flussi di entrata ed all'aggiornamento dei dati di previsione, alla formulazione, con deliberazione della Giunta regionale, di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili;
7. al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie

e l'accumulo di residui passivi di formulare indirizzo alle strutture regionali di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all'impegno delle spese solo in corrispondenza dell'avvenuta attribuzione delle autorizzazioni di competenza e di cassa acchè sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia;
9. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Allegato n. 1 al dgr n. ____/2015

AREA	DECLARATORIA	COMPETENZA	CASSA
AREA 0	Strutture Autonome	500.000,00	1.000.000,00
AREA 1	Area Politiche per lo Sviluppo Rurale	2.000.000,00	4.000.000,00
AREA 2	Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione	4.500.000,00	9.000.000,00
AREA 3	Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana	3.000.000,00	6.000.000,00
AREA 4	Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti	3.000.000,00	6.000.000,00
AREA 5	Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità	6.500.000,00	3.000.000,00
AREA 6	Area Finanza e Controlli	1.000.000,00	2.000.000,00
AREA 8	Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione	500.000,00	1.000.000,00
AREA 9	Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche	4.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE		25.000.000,00	40.000.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1509

Approvazione di schema Protocollo d'Intesa finalizzato all'avvio di attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il paesaggio regionale del PPTR - Sostegno ai Comuni di Canosa, Melpignano e San Severo.

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- il PPTR è organizzato in tre grandi capitoli: una parte conoscitiva denominata l'Atlante del Patrimonio, una parte progettuale denominata lo Scenario Strategico e una parte dedicata alla disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti. Ai fini dell'efficacia del piano, lo SCENARIO STRATEGICO assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire la precondizione di un diverso sviluppo socioeconomico;
- lo Scenario strategico individua gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, definisce cinque PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE e promuove progetti integrati di paesaggio sperimentali;
- I progetti territoriali per il paesaggio regionale di rilevanza strategica, finalizzati in particolare ad elevare la qualità e la fruibilità del paesaggio regionale, sono cinque: la Rete Ecologica regionale (4.2.1), Il Patto città-campagna (4.2.2), Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (4.2.3), La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (4.2.4), I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (4.2.5).
- sia il quadro conoscitivo che gli scenari strategici e il sistema delle tutele del PPTR, costituiscono riferimento conoscitivo e programmatico per la pianificazione e la programmazione regionale e locale, anche grazie alla attivazione di progetti

sperimentali e linee guida finalizzati a orientare, guidare strategicamente le politiche settoriali e urbanistiche verso la valorizzazione, la riqualificazione, il restauro, la riprogettazione del paesaggio.

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- la L.R. n. 20/ 2009 art. 2 co. 9 prevede che i Comuni e le Province adeguino i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e l'art. 97 delle NTA del PPTR conferma tale previsione indicandone termini e procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- con DGR 2135 del 19.11.2013 la Regione ha previsto un sostegno ai comuni ai fini dell'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale di cui alla DGR 1435/2013 con particolare riguardo alle attività di adeguamento, aggiornamento e revisione previste dal piano;
- con determinazione n. 555 del 2013 e n. 482 del 2014 sono state impegnate rispettivamente le somme di € 50.000,00 sul capitolo 574040 e € 70.000,00 sul capitolo di spesa 574040, ciò anche al fine di avviare le attività di adeguamento del PUG al PPTR mediante forme di collaborazione fra l'Ufficio Osservatorio del Paesaggio ed i Comuni selezionati tra quelli che hanno raggiunto la fase di determinazione di adeguamento nella conferenza dei servizi di cui all'art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 dopo la data del 06/08/2013.
- con Determina n.132 del 26 marzo 2015, il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
 - **ha approvato**, l'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l'avvio di **attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR**. L'Avviso Pubblico regola le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della Regione Puglia selezionati tra quelli che hanno raggiunto la fase di determinazione di adeguamento nella conferenza dei servizi di cui all'art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 dopo la data del 06/08/2013.
 - **ha stabilito di** individuare tre proposte oggetto del Sostegno all'attuazione del PPTR e di uno specifico protocollo d'intesa tra Regione e Comuni selezionati.

- **ha previsto** di utilizzare a tal fine le somme in precedenza impegnate con Determine Dirigenziali n. 555 /2013 e n. 482/2014 pari ad un totale di euro 120.000,00.
- con Determina n.256 del 12 giugno 2015, il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
 - ha selezionato le proposte di candidatura dei seguenti Comuni: **Canosa, San Severo, Melpignano**;
 - ha stabilito di convocare i Comuni di **Canosa, San Severo, Melpignano** per procedere alla condivisione dei contenuti del Protocollo di intesa secondo quanto stabilito all'art. 6 dell'Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 132 del 26.03.2015.

Tutto ciò premesso e considerato, **si propone alla Giunta l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa con i Comuni di Canosa, San Severo, Melpignano** (allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante), finalizzato all'avvio di attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancioregionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - nelle premesse riportate;

DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con i Comuni di Canosa, San Severo e Melpignano (allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante), finalizzato all'avvio di attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale del PPTR.

DI DELEGARE l'Assessore proponente della sottoscrizione dei suindicati protocolli d'intesa, per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa;

DI DARE MANDATO alla dirigente del Servizio Assetto del Territorio di curare tutti gli aspetti amministrativi e operativi, ivi compresa la notifica agli enti coinvolti.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

(SCHEMA)

All. n. 1

PROTOCOLLO DI INTESA**Attuazione del PPTR - Sostegno ai Comuni ai fini della
Sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale**

tra

REGIONE PUGLIA,

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO (di seguito AST) - AREA PER LA MOBILITÀ E LA
QUALITÀ URBANA - con sede in Bari, via Gentile n. 52, codice fiscale
80017210727, rappresentata nella persona di.....nato a, il .././....,
CF

e**COMUNE DI**

con sede in via....., codice fiscale, rappresentato da
....., nato a, il .././...., CF

Premessa

Il PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (di seguito PPTR),
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio
2015, include una parte progettuale denominata lo “*Scenario Strategico*” che
assume i valori patrimoniali del Paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di
trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e
costruire la precondizione di un diverso sviluppo socio-economico.

Il PPTR, inoltre, promuove tra gli strumenti di governance i PROGETTI PER IL
PAESAGGIO REGIONALE i quali, attuando verifiche puntuali degli obiettivi
generali del Piano, contribuiscono a chiarire e sviluppare gli obiettivi stessi e

ad attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali.

Lo Scenario Strategico individua gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, definisce 5 progetti per il paesaggio regionale e promuove progetti integrati di paesaggio sperimentali. I progetti territoriali per il paesaggio regionale di rilevanza strategica finalizzati in particolare ad elevare la qualità e la fruibilità del paesaggio regionale sono cinque: Rete Ecologica Regionale (4.2.1), Il Patto Città-Campagna (4.2.2), Il Sistema Infrastrutturale per la Mobilità Dolce (4.2.3), La Valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri (4.2.4), I Sistemi Territoriali per la Fruizione dei Beni Patrimoniali (4.2.5).

A seguito dell'AVVISO PUBBLICO approvato con D.D. del Servizio AST n. 132 del 26 marzo, indetto in attuazione della DGR 2135 del 19.11.2013, la Regione ha previsto un sostegno ai Comuni per l'avvio di attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR. Con D.D. 256 del 12/06/2015 il Comune di.....è stato ammesso ad usufruire del finanziamento previsto per avviare le attività di sperimentazione a livello locale dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale dello scenario strategico del PPTR.

Art. 1 - Finalità

Il presente protocollo disciplina gli obiettivi, le modalità organizzative, i rapporti tra gli Enti interessati e i compiti di ciascuno di essi per l'attività di sperimentazione dei PROGETTI TERRITORIALI PER IL PAESAGGIO REGIONALE DEL PPTR candidati alla manifestazione di interesse di cui alla D.D. n. 132/2015.

Art. 2 - Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo è l'elaborazione di un PROGETTO SPERIMENTALE in attuazione del(nome progetto)..... del PPTR da redigersi in condivisione tra la Regione e il Comune di

In particolare, a seguito della Manifestazione di Interesse di cui alla D.D. n 132/2015 il Comune di ne ha proposto l'idea progetto, sulla base delle specifiche peculiarità del proprio contesto territoriale e della coerenza con le proprie politiche di sviluppo.

Art. 3- Impegni dei sottoscrittori

La **REGIONE PUGLIA**,attraverso il Servizio AST,si impegna a :

1. fornire supporto al Comune per le attività di sperimentazione del progetto pilota;
2. verificare la coerenza del progetto pilota rispetto a obiettivi, indirizzi e direttive del PPTR;
3. erogare il finanziamento di €40.000 (euro quarantamila) a copertura della procedura secondo le modalità indicate al successivo art.6;
4. Partecipare ad almeno tre tavoli di lavoro con il Comune;
5. divulgare l'iniziativa con gli strumenti che si riterranno più opportuni (sito web, mostra, pubblicazione ecc.).

IL **COMUNE DI.....** si impegna a:

1. comunicare il nominativo del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per la fase di progettazione prevista dal presente protocollo;

2. provvedere a svolgere attività di partecipazione con la comunità locale, mediante incontri strutturati o via web, finalizzati a raccogliere indicazioni e suggerimenti per la progettazione.
3. esplicitare la visione, la strategia e gli obiettivi che l'intervento vuole perseguire in coerenza con gli scenari strategici del PPTR;
4. redigere il **PROGETTO SPERIMENTALE CHE SI SOSTANZIA IN:**
.....
.....
.....
.....
5. approvare gli elaborati tecnici prodotti in quanto parte integrante dell'Adeguamento del PUG al PPTR ex art. 97.

Art.4 -Durata e validità

Il Protocollo d'Intesa impegna i sottoscrittori a perseguire congiuntamente gli obiettivi e le finalità su esposte per un periodo pari a **sei(6)mesi**, dalla firma del presente atto.

Art.5 - Finanziamenti

La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento di importo pari a **euro 40.000,00** (euro quarantamila) a copertura dei livelli di progettazione nei modi e nei tempi meglio specificati agli artt. 6 e 7.

Il Comune si impegna a utilizzare il finanziamento complessivo di € 40.000,00 corrisposto tramite il presente protocollo, esclusivamente per la copertura delle spese relative alla progettazione prevista.

Art. 6– Modalità di erogazione del contributo finanziario

L'erogazione del finanziamento sarà corrisposto all'Amministrazione a seguito di sottoscrizione del presente protocollo secondo le seguenti modalità:

- euro 10.000, a titolo di anticipazione, alla sottoscrizione del presente protocollo;
- euro 20.000, alla chiusura del secondo tavolo tecnico, come previsto dal successivo art. 7;
- euro 10.000, ad approvazione da parte del Comune degli elaborati tecnici prodotti.

Le somme successive alla prima anticipazione saranno erogate a seguito di presentazione di domanda di pagamento in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate.

Art. 7 - Cronoprogramma

Le attività disciplinate dal presente Protocollo saranno svolte secondo le modalità di seguito riportate.

Si prevedono almeno tre tavoli tecnici a partire dalla sottoscrizione del presente protocollo tra il servizio AST e il Comune, durante i quali si discuterà dello stato di avanzamento dei lavori, nonché degli esiti del processo di partecipazione avviato con la comunità locale.

La partecipazione ai tavoli tecnici sarà estesa al Segretariato Regionale del Ministero dei BBCC , nonché ad altri soggetti potenzialmente interessati che si riterrà di coinvolgere.

I tavoli menzionati saranno convocati dal servizio AST e tuttavia il Comune ha facoltà di provvedere in caso di ulteriori necessità.

- Il primo tavolo tecnico (a giorni dalla firma del presente protocollo) sarà finalizzato a meglio esplicitare le strategie e i contenuti del progetto proposto in coerenza con il PUG strutturale approvato e con gli obiettivi del Progetto Territoriale "....." del PPTR. Si ritiene opportuno, in tale sede, condividere le aree focus e le relative forme di intervento (indirizzi, norme, linee guida, progetti, ecc...) .
- Il secondo tavolo tecnico (a 120 giorni dalla firma del presente protocollo) sarà finalizzato alla discussione della proposta progettuale inerente le aree focus individuate, oltre che alla definizione dell'elenco degli elaborati da produrre.
- Il terzo tavolo tecnico (a 150 giorni dalla firma del presente protocollo) sarà finalizzato alla presentazione degli elaborati finali e alla condivisione degli stessi.
- Entro i successivi trenta giorni il Comune dovrà trasmettere gli elaborati approvati con proprio atto deliberativo.

Art. 8 – Diffusione e pubblicità dei risultati

Il Servizio AST e il Comune disi impegnano, nello spirito di collaborazione, alla divulgazione dei risultati della attività di sperimentazione dei PROGETTI TERRITORIALI PER IL PAESAGGIO REGIONALE del PPTR.

Art. 9 – Inadempienze e risoluzione del Protocollo

In caso di mancata esecuzione da parte del Comune degli adempimenti previsti dal presente Protocollo, questo deve intendersi risolto di diritto. Eventuali difformità rilevate nell'esecuzione rispetto a quanto indicato nel presente protocollo dovranno essere rimosse dal Comune obbligatoriamente entro il termine fissato dal Servizio AST.

Trascorso inutilmente tale termine, il Servizio AST si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, trascorso invano il quale, il presente protocollo è risolto di diritto.

La risoluzione del Protocollo comporta l'obbligo per il Comune di restituire alla Regione Puglia gli eventuali importi da questa corrisposti a titolo di finanziamento con la maggiorazione degli interessi legali, fatti salvi gli eventuali ed ulteriori oneri a titolo di risarcimento danni.

Art. 10 - Rapporto tra il contraente e terzi

Qualora nello svolgimento della progettazione il Comune si avvalga di gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno esclusivamente sotto la direzione e responsabilità del Comune; nessun rapporto diretto sarà assunto dal Servizio AST.

Le eventuali particolari convenzioni tra il Comune e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi agli impegni previsti all'art. 3 del presente protocollo.

Art. 11– Approvazione di conformità e sottoscrizione

Il presente protocollo, da assoggettare a registrazione in caso d'uso, composto da 9 pagine, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che dichiarano, quindi, di approvarla e, pertanto, viene dalle Parti stesse sottoscritta.

Bari, _____

Per il soggetto beneficiario,

il legale rappresentante

Per la Regione Puglia,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2015, n. 1510

Schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Basilicata per lo sviluppo della direttrice ferroviaria interregionale Bari - Matera. Approvazione.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di trasporto e confermata dai Dirigenti del Servizio Programmazione e gestione del Trasporto Pubblico Locale e del Servizio Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che

La direttrice interregionale Bari -Matera riveste valenza strategica per l'assetto dell'intera mobilità regionale pugliese e lucana, sia in quanto collegamento tra il capoluogo regionale pugliese e il capoluogo provinciale lucano, sia in quanto asse di collegamento al nodo ferroviario di Bari che, a seguito degli interventi già conclusi di deviazione della linea Bari-Barletta, attualmente gestita dalla Ferrotranviaria Spa, comprende il collegamento ferroviario a doppio binario Aerostazione Bari Palese - Bari Centrale.

Tale direttrice, inoltre, si colloca su un corridoio gravitante su Bari che comprende, i seguenti principali comuni: Modugno, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, Toritto, Altamura e Matera. Su tale corridoio si sviluppa una consistente concentrazione di domanda dovuta a spostamenti sistematici (casa - lavoro, casa - scuola) cui corrisponde un'offerta di trasporto pubblico ferroviario caratterizzata da margini di potenziale ampliamento, per soddisfare in maniera completa la consistente domanda nelle fasce orarie di punta e nell'area metropolitana, e da ampi margini di miglioramento in termini di velocità di spostamento e di frequenza mediante interventi infrastrutturali mirati a superare le attuali criticità legate alla tipologia di infrastruttura a binario unico e a scartamento ridotto.

Il positivo impatto che l'avvenuta designazione di Matera quale capitale della cultura europea per il 2019 avrà sul settore culturale e sulla capacità

attrattiva, non solo nella scala strettamente locale, ma anche nella scala territoriale più ampia, che coinvolge anche la Puglia con la dorsale della Murgia e delle Gravine, che congiunge Matera senza soluzione di continuità morfologica e infrastrutturale fino a Bari e Taranto, costituisce un'opportunità per entrambe le Regioni Puglia e Basilicata. Tale opportunità di sviluppo è strategica e merita, pertanto, sostegno mediante interventi coordinati, strutturati e mirati anche in favore dello sviluppo di una mobilità sostenibile e intelligente.

Con riferimento alle principali caratteristiche tecniche nella configurazione attuale, la direttrice Bari - Matera si compone della linea Bari - Altamura, appartenente alla rete ferroviaria pugliese, i cui servizi sono di competenza della Puglia e concessi alla società Ferrovie Appulo Lucane spa e della linea Matera - Altamura, appartenente alla rete ferroviaria lucana, i cui servizi sono di competenza della Basilicata e concessi alla medesima società. L'infrastruttura è del tipo a scartamento ridotto (950 mm) a binario semplice non elettrificata e si sviluppa su un tracciato complesso a causa della configurazione orografica delle aree in cui si colloca in prevalenza.

La linea Bari - Altamura si estende per 48 km e prosegue fino a Matera per uno sviluppo complessivo pari a circa 75 km. Lungo la direttrice si collocano 15 stazioni e 3 fermate. La velocità di circolazione ammessa per i treni di rango più elevato è 100 km/h, la velocità commerciale è di circa 50 km/h con un tempo medio di percorrenza pari a circa 1 h da Bari ad Altamura.

Le relazioni previste dal contratto di servizio stipulato tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane spa sono le seguenti: 33 relazioni fra Bari e Altamura; 14 relazioni tra Bari Centrale e Toritto; 6 relazioni tra Bari Centrale e Bari Scalo.

La Regione Puglia ha adottato il Piano attuativo del Piano regionale dei Trasporti 2015-2019. Tale strumento di programmazione individua interventi infrastrutturali sulla linea Bari Altamura la cui realizzazione consentirà di intensificare il servizio attualmente garantito con un cadenzamento più conforme alle caratteristiche del servizio metropolitano tra Toritto e Bari, di superare gli effetti a cascata che si determinano attualmente in caso di ritardi lungo la linea in considerazione della natura a binario unico dell'infrastruttura, di incrementare la velocità nella tratta Altamura Bari sfruttando

meglio la potenzialità del materiale rotabile di nuova acquisizione e arrivando a comprimere i tempi di percorrenza fino al 15% in caso di treni veloci.

La Regione Puglia ha altresì finanziato e programmato l'acquisto di nuovo materiale rotabile e l'attrezzaggio della flotta utilizzata per servizi di TPRL con sottosistemi di bordo al fine di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza sulla linea.

Ritenuto strategico sviluppare sinergie volte ad uno sviluppo organico e omogeneo degli interventi programmati dall'amministrazione regionale pugliese e dall'amministrazione regionale lucana e sviluppare azioni coordinate di monitoraggio volte al miglioramento della qualità dei servizi anche in vista del complesso degli eventi che caratterizzeranno il 2019, anno per il quale Matera è stata designata capitale della cultura europea, mediante:

- il reperimento, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi prioritari interessanti lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi sulla direttrice ferroviaria Bari Matera e la relativa realizzazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
- il coordinamento delle attività volte alla realizzazione degli interventi interessanti lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi sulla direttrice ferroviaria Bari Matera, anche in attuazione del programma Matera ECoC 2019;
- la definizione di una proposta di schema di esercizio ferroviario comune a seguito della realizzazione degli interventi di sviluppo della direttrice ferroviaria Bari-Matera e la conseguente razionalizzazione dei servizi automobilistici presenti sul corridoio;
- lo sviluppo di azioni di coordinamento del monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari;
- il coordinamento e la conclusione delle procedure di trasferimento dei beni di cui al DPCM del 16.11.2000;
si propone alla Giunta:
- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Basilicata, allegato facente parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, per lo sviluppo delle direttrici ferroviarie interregionali Bari - Matera;

- di autorizzare il Presidente Emiliano alla sottoscrizione del protocollo di intesa dando altresì mandato di designare i rappresentanti regionali del tavolo tecnico di cui all'art. 4 dello schema di Protocollo di Intesa;
- di autorizzare il Presidente Emiliano ad apportare eventuali modifiche al protocollo d'intesa che possano essere ritenute necessarie in sede di sottoscrizione dello stesso.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.28/2001 e ss.mm.ii.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dell'Ufficio Servizi di trasporto, del Servizio Programmazione e gestione del Trasporto Pubblico Locale e del Servizio Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono condivise e integralmente riportate:

- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Basilicata, allegato facente parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, per lo sviluppo delle direttrici ferroviarie interregionali Bari - Matera;

- di autorizzare il Presidente Emiliano alla sottoscrizione del protocollo di intesa dando altresì mandato di designare i rappresentanti regionali del tavolo tecnico di cui all'art. 4 dello schema di Protocollo di Intesa;
- di autorizzare il Presidente Emiliano ad apportare eventuali modifiche al protocollo d'intesa che

possano essere ritenute necessarie in sede di sottoscrizione dello stesso;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Schema di Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Basilicata per lo sviluppo delle direttrici ferroviarie interregionali Bari – Matera**Premesso che**

La direttrice interregionale Bari –Matera riveste valenza strategica per l'assetto dell'intera mobilità regionale pugliese e lucana, sia in quanto collegamento tra il capoluogo regionale pugliese e il capoluogo provinciale lucano, sia in quanto asse di collegamento al nodo ferroviario di Bari che, a seguito degli interventi già conclusi di deviazione della linea Bari-Barletta, attualmente gestita dalla Ferrotranviaria Spa, comprende il collegamento ferroviario a doppio binario Aerostazione Bari Palese – Bari Centrale.

Tale direttrice, inoltre, si colloca su un corridoio gravitante su Bari che comprende, i seguenti principali comuni: Modugno, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, Toritto, Altamura e Matera. Su tale corridoio si sviluppa una consistente concentrazione di domanda dovuta a spostamenti sistematici (casa – lavoro, casa – scuola) cui corrisponde un'offerta di trasporto pubblico ferroviario caratterizzata da margini di potenziale ampliamento, per soddisfare in maniera completa la consistente domanda nelle fasce orarie di punta e nell'area metropolitana, e da ampi margini di miglioramento in termini di velocità di spostamento e di frequenza mediante interventi infrastrutturali mirati a superare le attuali criticità legate alla tipologia di infrastruttura a binario unico e a scartamento ridotto.

Il positivo impatto che l'avvenuta designazione di Matera quale capitale della cultura europea per il 2019 avrà sul settore culturale e sulla capacità attrattiva, non solo nella scala strettamente locale, ma anche nella scala territoriale più ampia, che coinvolge anche la Puglia con la dorsale della Murgia e delle Gravine, che congiunge Matera senza soluzione di continuità morfologica e infrastrutturale fino a Bari e Taranto, costituisce un'opportunità per entrambe le Regioni Puglia e Basilicata. Tale opportunità di sviluppo è strategica e merita, pertanto, sostegno mediante interventi coordinati, strutturati e mirati anche in favore dello sviluppo di una mobilità sostenibile e intelligente.

Con riferimento alle principali caratteristiche tecniche nella configurazione attuale, la direttrice Bari - Matera si compone della linea Bari - Altamura, appartenente alla rete ferroviaria pugliese, i cui servizi sono di competenza della Puglia e concessi alla società Ferrovie Appulo Lucane spa e della linea Matera – Altamura, appartenente alla rete ferroviaria lucana, i cui servizi sono di competenza della Basilicata e concessi alla medesima società.

L'infrastruttura è del tipo a scartamento ridotto (950 mm) a binario semplice non elettrificata e si sviluppa su un tracciato complesso a causa della configurazione orografica delle aree in cui si colloca in prevalenza.

La linea Bari – Altamura si estende per 48 km e prosegue fino a Matera per uno sviluppo complessivo pari a circa 75 km. Lungo la direttrice si collocano 15 stazioni e 3 fermate. La velocità di circolazione ammessa per i treni di rango più elevato è 100 km/h, la velocità commerciale è di circa 50 km/h con un tempo medio di percorrenza pari a circa 1 h da Bari ad Altamura.

Le relazioni previste dal contratto di servizio stipulato tra Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane spa sono le seguenti: 33 relazioni fra Bari e Altamura; 14 relazioni tra Bari Centrale e Toritto; 6 relazioni tra Bari Centrale e Bari Scalo.

La Regione Puglia ha adottato il Piano attuativo del Piano regionale dei Trasporti 2015-2019. Tale strumento di programmazione individua interventi infrastrutturali sulla linea Bari Altamura la cui realizzazione consentirà di intensificare il servizio attualmente garantito con un cadenzamento più conforme alle caratteristiche del servizio metropolitano tra Toritto e Bari, di superare gli effetti a cascata che si determinano attualmente in caso di ritardi lungo la linea in considerazione della natura a binario unico dell'infrastruttura, di incrementare la velocità nella tratta Altamura Bari sfruttando meglio la potenzialità del materiale rotabile di nuova acquisizione e arrivando a comprimere i tempi di percorrenza fino al 15% in caso di treni veloci.

La Regione Puglia ha altresì finanziato e programmato l'acquisto di nuovo materiale rotabile e l'attrezzaggio della flotta utilizzata per servizi di TPRL con sottosistemi di bordo al fine di migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza sulla linea.

Al fine di sviluppare sinergie volte ad uno sviluppo organico e omogeneo degli interventi programmati dall'amministrazione regionale pugliese e dall'amministrazione regionale lucana e di sviluppare azioni coordinate di

monitoraggio volte al miglioramento della qualità dei servizi anche in vista del complesso degli eventi che caratterizzeranno il 2019, anno per il quale Matera è stata designata capitale della cultura europea,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del Protocollo d'intesa)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo di intesa.

Il protocollo di intesa ha ad oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per lo sviluppo della direttrice ferroviaria Bari – Matera.

Articolo 2 (Obblighi delle parti)

La Regione Puglia e la Regione Basilicata si impegnano:

- al reperimento, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi prioritari interessanti lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi sulla direttrice ferroviaria Bari Matera e alla relativa realizzazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
- al coordinamento delle attività volte alla realizzazione degli interventi interessanti lo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi sulla direttrice ferroviaria Bari Matera anche in attuazione del programma Matera ECoC 2019;
- alla definizione di una proposta di schema di esercizio ferroviario comune a seguito della realizzazione degli interventi di sviluppo della direttrice ferroviaria Bari-Matera e alla conseguente razionalizzazione dei servizi automobilistici presenti sul corridoio;
- allo sviluppo di azioni di coordinamento del monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari;
- al coordinamento e alla conclusione delle procedure di trasferimento dei beni di cui al DPCM del 16.11.2000.

Articolo 3 (Durata)

Il presente protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 4 (Attuazione del protocollo)

Per l'attuazione del presente protocollo di intesa è costituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti della Regione Puglia, della Regione Basilicata e della Ferrovie Appulo Lucane spa.

Il tavolo tecnico di coordinamento redige il programma delle attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi del presente protocollo e predispone periodiche relazioni relative alle attività svolte da sottoporre alla presa d'atto delle Giunte regionali pugliese e lucana.

Art 5 (Disposizioni generali)

Il presente protocollo di intesa è redatto in duplice originale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dalla esecuzione del presente protocollo d'intesa, il foro territoriale dell'Autorità Giudiziaria competente sarà quello di Bari.

Il presente Accordo, sottoscritto dagli attuali promotori si compone di pagine n. 2 (due).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1512

DGR n.ro 239/2015 “Direttive per la costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) - (L. 144/1999 - L.R. 4/2007)”. Modifica.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della relazione resa dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, confermata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, riferisce quanto segue:

L'Art. 1 della Legge 144/1999 prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici volti a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di ogni singola Amministrazione.

Ai sensi della norma appena citata, con D.G.R. n. 264/2002 (e s.m.i. ex D.G.R. n. 716/2002 e n. 787/2003), sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 13/2000 (così come modificato dall'art. 48 della L.R. n. 14/2001) è stato istituito il primo Nucleo di Valutazione della Regione Puglia, con un mandato di durata triennale.

Alla scadenza di tale primo mandato, con Deliberazione n. 1824/2005 (così come modificata con D.G.R. n. 333/2006) la Giunta Regionale, ai fini della nuova costituzione del Nucleo di Valutazione, ha approvato apposite direttive, confermando la durata triennale dell'incarico ed il ricorso alla selezione pubblica.

All'esito di tale selezione il Nucleo fu costituito con D.G.R. n. 1249/2006.

Alla luce delle accresciute funzioni di questo organo, in particolare derivanti dalla programmazione regionale unitaria 2007 - 2013, con L.R. n. 4/2007 si è provveduto a dettare la nuova disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo.

La Legge regionale appena citata, attualmente in vigore, prevede che il Nucleo possa essere composto da un massimo di 10 componenti esterni all'Amministrazione e da un massimo di 5 interni, con un mandato di natura triennale e stabilisce che

ad ogni scadenza la Giunta fissi per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste nonché la quantificazione dei compensi.

Nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma regionale, in considerazione della scadenza dell'attuale mandato e della conseguente necessità di provvedere alla ricostituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2007, con provvedimento n. 239/2015 la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NVVIP) sulla base delle quali, con provvedimento dirigenziale n.2/2015, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.74 del 28 maggio 2015 l'avviso pubblico relativo a n. 7 componenti esterni per i seguenti profili:

- a) n. 1 esperto in valutazione analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed analisi ambientale;
- b) n. 4 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici;
- c) n. 1 in diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione
- d) n. 1 esperto in finanza d'azienda (project finance ed investment banking), analisi dei sistemi produttivi.

Considerato l'interesse della Regione Puglia ad acquisire le migliori expertise in ciascuno dei profili suindicati, nonché per consentire la più ampia partecipazione ai partecipanti, si ritiene di modificare le Direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti (NVVIP) approvate con DGR n.ro 239/2015 come da allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrale e sostanziale, ampliando l'arco temporale da considerare in fase di valutazione dei titoli a 5 anni ed eliminando le soglie minime per l'ammissione al colloquio orale.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e s. m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lett. d della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il lavoro e l'innovazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto esplicitato in narrativa e quivi riportato per farne parte integrante e sostanziale:

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta regionale che qui si intende integralmente riportata;
- di stabilire che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia sia composto da n.ro 7 esperti nelle seguenti discipline:
 - a) n. 1 esperto in valutazione analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed analisi ambientale;
 - b) n. 4 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici;
 - c) n. 1 esperto in diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione;
 - d) n. 1 esperto in finanza d'azienda (project

finance ed investment banking), analisi dei sistemi produttivi;

- conseguentemente, di approvare le modifiche alle Direttive per la costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia come da allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, ampliando l'arco temporale da considerare in fase di valutazione dei titoli a 5 anni ed eliminando le soglie minime per l'ammissione al colloquio orale
- di dare incarico al Dirigente del Servizio Attuazione del Programma di recepire le modifiche e di riaprire i termini dell'Avviso pubblico per la selezione di n.ro 7 esperti esterni all'Amministrazione cui affidare l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, secondo le direttive allegate al presente provvedimento;
- di fare salva l'acquisizione delle domande già pervenute ai sensi e con le modalità dell'Avviso di cui alla Determinazione n. 2 del 25.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 28 maggio 2015 prevedendo la facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attuazione del Programma di provvedere alla nomina della Commissione di selezione, secondo i criteri indicati in premessa.
- di rinviare a successivo provvedimento per la nomina dei componenti del Nucleo, secondo le risultanze della procedura di selezione, e del relativo presidente, così come stabilito dalla L.R. n. 4/2007.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

**DIRETTIVE PER IL RINNOVO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE PUGLIA (NVVIP)**

Le presenti direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP) sono stabilite dalla Giunta Regionale in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 4/2007 "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)", Art. 2 c. 2: *"A ogni scadenza, per l'individuazione dei dieci esperti esterni e dei cinque componenti interni la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale [...]".*

A. SINTESI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'Art. 1 della Legge 144/1999 ha previsto la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici volti a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi di ogni singola Amministrazione.

Il primo Nucleo di Valutazione della Regione Puglia è stato istituito con la D.G.R. n. 264/2002 (e s.m.i. ex D.G.R. n. 716/2002 e n. 787/2003),

sulla base di quanto stabilito dall'Art. 12 della L.R. 13/2000 (così come modificato dall'Art. 48 della L.R. 14/2001). Esso ha avuto un mandato di durata triennale, prorogato per ulteriori 9 mesi nelle more della procedura di selezione per il successivo rinnovo, ed è stato composto da

n. 8 esperti esterni all'Amministrazione regionale e da n. 7 componenti interni, scelti fra i Dirigenti di Servizio della Regione Puglia. Le funzioni di Presidente sono state svolte dal Dirigente pro-tempore del Servizio Programmazione (successivamente Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie).

I Dirigenti con funzione di componente interno, oltre ad aver assicurato il necessario raccordo fra Nucleo e Amministrazione regionale, hanno perseguito il trasferimento alle altre strutture regionali delle tecniche e metodologie della valutazione quale strumento ordinario per le decisioni di intervento; gli esperti esterni hanno garantito il necessario apporto in termini di competenza e specializzazione nei seguenti campi:

- a) valutazione ambientale
- b) trasferimento tecnologico e programmi di ricerca internazionali
- c) organizzazione ed azione della P.A.
- d) pianificazione dei trasporti e valutazione tecnico-economica di studi e progetti
- e) finanza d'azienda (project finance ed investment banking), analisi dei sistemi produttivi
- f) legislazione sui LL.PP.

- g) sviluppo locale e finanza di progetto
- h) analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e settoriale.

Alla scadenza del primo mandato, con la Deliberazione n. 1824/2005, la Giunta Regionale ha approvato apposite direttive per il successivo rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1249 del 31 ottobre 2006 che ha registrato la nomina di dieci componenti esterni.

Successivamente, con DGR n.ro 2445/2010 sono state approvate le seconde Direttive per il rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Il nuovo Nucleo, anch'esso di durata triennale, è stato composto, con provvedimento n. 1821 del 2 agosto 2011, da n. 7 esperti esterni; le funzioni di Presidente sono state espletate da un componente esterno individuato a tal fine dalla Giunta Regionale. Il Nucleo ha operato secondo quanto stabilito dalla L.R. 4/2007 avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)".

In considerazione della scadenza dell'attuale mandato, è ora necessario provvedere al rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2007.

Tale Legge Regionale esplicita le modalità costitutive e i criteri fondamentali per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo, e allo stesso tempo riordina in modo sistematico le molteplici competenze dell'organo, attribuite nel corso del tempo a partire dal 1999. La norma si pone, pertanto, come punto di riferimento e base di partenza per la formazione delle presenti direttive, volte a stabilire – in occasione della scadenza del mandato del Nucleo e con riferimento al prossimo rinnovo – le competenze, le specializzazioni richieste e i compensi previsti, sulla base delle funzioni assegnate al Nucleo dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

B. FUNZIONI DEL NUCLEO

la Legge Regionale 4/2007 disciplina in modo sistematico le molteplici competenze dell'organo, frutto di leggi, regolamenti e altre fonti di livello comunitario, nazionale e regionale che si sono succedute nel tempo a partire dalla legge istitutiva del 1999. Pertanto, alla luce della L.R. 4/2007 e delle ulteriori attribuzioni formalizzate nel corso degli anni successivi, al Nucleo di Valutazione della Regione Puglia sono assegnate le seguenti competenze:

- concorre allo sviluppo dell'Amministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.

- svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compreso quanto eventualmente previsto nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali. In particolare, ai sensi della legge 144/1999 fornisce assistenza e supporto tecnico per le fasi di:
 - programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di programmazione,
 - analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e interventi,
 - analisi di criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici,
 - gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),
 - estensione delle metodologie e delle tecniche di programmazione, valutazione e monitoraggio e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse comunitarie,
 - certificazione per gli studi di fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa di Risparmio di Bari e prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della L. 144/1999;
- fornisce supporto nell'ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti di programmazione comunitaria in atto, di livello comunitario (nazionale e regionale);
- esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali superiori a euro 10 milioni;
- inoltre ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli):
 - partecipa alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale,
 - provvede al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e dei progetti nonché al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati al livello di interdipendenze settoriali in termini sia di funzioni regionali, sia di impatto socio-economico;
 - partecipa a supporto dell'Amministrazione regionale ai confronti, alle trattative e ai negoziati con gli altri livelli di governo e con il sistema delle autonomie locali e alle diverse forme di confronto e partecipazione previste per i partner economici e sociali e per le forme organizzate di partecipazione attiva dei cittadini;
 - nell'ambito della programmazione negoziata (legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), fornisce il supporto e l'assistenza tecnica necessari per l'attuazione dell'Intesa istituzionale di programma, degli Accordi

di Programma Quadro e dei Contratti Istituzionali di Sviluppo sottoscritti tra la Regione Puglia e il Governo centrale sotto il profilo della predisposizione, valutazione, monitoraggio, verifica e attuazione dei relativi interventi, anche in relazione agli eventuali adempimenti previsti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'ambito della destinazione delle risorse aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate;

- nell'ambito della politica di coesione e secondo quanto previsto dalla deliberazione del CIPE 15 luglio 2005, n. 77, assicura le attività di valutazione che accompagnano e sostengono il processo di costruzione dei documenti di programmazione connessi, nel rispetto dei criteri della distinzione funzionale tra soggetto responsabile della programmazione e soggetto responsabile della valutazione e dell'adeguata competenza di quest'ultimo. Partecipa attivamente all'attuazione del Piano Unitario di Valutazione della Regione Puglia. Cooperava con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico per coordinare, promuovere e attuare le attività di valutazione, incluse quelle relative alla verifica del principio di addizionalità; coopera all'interno del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della Rete dei Nuclei.

Il Nucleo di Valutazione della Regione Puglia è chiamato a supportare l'Amministrazione regionale nel migliorare i risultati delle proprie attività e nel dare conto ai cittadini pugliesi dei risultati conseguiti dalle politiche adottate. Tale finalità viene conseguita attraverso le seguenti aree di intervento:

- Supporto tecnico alle attività della Regione in materia di pianificazione e programmazione delle politiche di sviluppo locale nel campo dello sviluppo economico, della gestione del territorio e dell'ambiente, della promozione della qualità della vita sociale. Tale supporto si esplica attraverso: la promozione e l'attuazione di studi e ricerche sui bisogni del territorio pugliese; la valutazione ex ante dei documenti programmatici; la verifica in itinere delle politiche programmate; l'analisi degli impatti della programmazione anche mediante aggiornamento degli studi valutativi condotti dai valutatori indipendenti.
- Valutazione di piani, programmi, progetti e interventi di sviluppo locale. Il Nucleo valuta la rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi contenuti nei documenti programmatici della regione Puglia attraverso: analisi di fattibilità economico-finanziaria degli progetti, di compatibilità e convergenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria; valutazioni in itinere ed ex post al fine di migliorare la performance e valutare l'efficacia e la capacità di realizzazione degli obiettivi previsti.
- Organizzazione dei sistemi di monitoraggio di indicatori fisici, di risultato e di impatto.

- Miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale e diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione. A tale scopo Il Nucleo supporta la Regione Puglia e gli enti locali regionali nel realizzare pratiche di apprendimento organizzativo che mirino ad accrescere l'innovazione dell'azione amministrativa. Pertanto il Nucleo: assicura il supporto all'attuazione di metodologie innovative di programmazione e valutazione dei programmi e degli investimenti pubblici; organizza attività formative sui temi della programmazione e della valutazione indirizzate alla pubblica amministrazione regionale e locale; promuove la partecipazione dei cittadini e del partenariato istituzionale ed economico-sociale alla valutazione delle politiche e di programmi pubblici.

Il Nucleo opera in via autonoma sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale, presso il Servizio Attuazione del Programma a supporto di tutte le strutture della Regione.

Il Nucleo organizza e svolge la propria attività per "progetti-obiettivo". Per progetto obiettivo si intende l'insieme delle attività e delle operazioni necessarie per la produzione di un risultato finale di Valutazione o di altra natura rientranti nei compiti propri del Nucleo, da realizzare nei tempi e secondo le modalità e priorità definite in sede di programmazione ed avvalendosi delle risorse messe a disposizione. Gli esperti esterni assicurano lo svolgimento delle attività loro assegnate dal Presidente, partecipando altresì alle riunioni da questi indette, e la presenza alle attività collegiali del Nucleo. Essi non possono svolgere attività esterne al Nucleo che siano incompatibili con le funzioni svolte nell'ambito delle attività proprie del Nucleo stesso.

C. COMPOSIZIONE, SELEZIONE DEI COMPONENTI E FUNZIONAMENTO

C. 1 Composizione

Ai sensi della L.R. 4/2007:

- Il Nucleo può essere composto da un massimo di dieci esperti esterni all'Amministrazione e da un massimo di cinque componenti interni, tutti di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa in relazione alle specializzazioni richieste.
- Il mandato del Nucleo è di durata triennale. A ogni scadenza, per l'individuazione dei componenti (esterni ed interni) la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e assicurando in ogni caso un efficace presidio nelle seguenti specializzazioni:
 - valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;
 - valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità;
 - diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione;

- finanza d'azienda (project finance ed investment banking), analisi dei sistemi produttivi.
- La selezione dei candidati (distinta fra esterni ed interni, ma soggetta ai medesimi criteri) avviene attraverso bando pubblico ed affidata a un'unica Commissione. La Giunta regionale nomina i componenti sulla base delle relative graduatorie.
- Il Nucleo si dota di un proprio regolamento interno in cui stabilisce i principi e le modalità di funzionamento.

Pertanto, in adempimento a quanto appena richiamato nell'ambito della L.R.4/2007 ed al fine di rafforzare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione, si prevede che il Nucleo sia composto da 7 esperti esterni all'Amministrazione regionale.

Qualificazione degli esperti

La copertura di n. 7 posizioni di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia dovrà garantire adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti aree tematiche:

- a) n. 1 esperto in valutazione analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale ed analisi ambientale;
- b) n. 4 esperti in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, predisposizione di studi di fattibilità, analisi costi benefici;
- c) n. 1 esperti in diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione;
- d) n. 1 esperto in finanza d'azienda (project finance ed investment banking), analisi dei sistemi produttivi.

C.2 Selezione

C.2.1 Commissione di Selezione

La Commissione di selezione sarà composta da:

- 2 componenti interni all'Amministrazione - di cui uno con funzioni di Presidente - esperti in materia di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, programmazione regionale e comunitaria;
- 1 componente esterno all'Amministrazione.

La nomina della Commissione di selezione è a cura del Servizio Attuazione del Programma.

Le funzioni di Segreteria della Commissione di selezione saranno assicurate dal Servizio Attuazione del Programma.

La Commissione di Selezione opera presso la sede del Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici – Servizio Attuazione del Programma, nella sede di via Gentile, 52 - Bari.

C.2.2 Criteri di Selezione

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione di titoli e colloquio.

Costituiscono titoli valutabili:

1. ulteriori titoli di studio e specializzazioni riconducibili alle aree tematiche;
2. titoli scientifici riconducibili alle aree tematiche.
3. titoli di servizio ed esperienze professionali svolte negli ultimi cinque anni e attinenti lo svolgimento di funzioni riconducibili alle aree tematiche.

Per la valutazione dei titoli la Commissione di Selezione dispone di **70 punti** da attribuire ai seguenti elementi:

- **Attività lavorativa e professionale attinente al profilo** Max punti 36

Punti assegnati per mese: 0,60

Periodi pari o inferiori a 15 giorni non saranno oggetto di valutazione; periodi superiori a 15 giorni saranno considerati come mese intero.

Periodi di attività tra loro distinti potranno essere sommati al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.

- **Possesso di titoli di studio post laurea (scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca) attinenti al profilo** Max punti 12

Dottorato di ricerca: punti 3 Scuola di

specializzazione: punti 2 Abilitazione professionale:

punti 2 Corso di perfezionamento: punto 1

- **Corsi di formazione e/o master attinenti al profilo** Max punti 13 Master rilasciati da Università pubbliche e private riconosciute appartenenti all'Unione europea della durata di almeno anni uno, conseguiti nelle discipline oggetto del presente avviso : 4 punti
corso di formazione della durata minima di 3 gg: 0,5 punti

- **Attività post laurea di tirocinio, stage, borse di ricerca attinenti al profilo** Max punti 5
1 punto per singola attività (indipendentemente dalla durata)

- **Pubblicazioni attinenti al profilo** Max punti 4

Articolo o saggio pubblicato in atti di convegni nazionali o internazionali: (punti 0,2 per ogni articolo / saggio)

Articolo o saggio pubblicato su riviste: (punti 0,2 per ogni articolo/saggio)

Capitolo di libro: (punti 0,2 per capitolo di libro) Libro: (punti 0,5 per ogni libro)

A conclusione della valutazione per titoli, la Commissione di selezione formula quattro distinte graduatorie in relazione alle aree tematiche suindicate.

Al colloquio, che si svolgerà in seduta pubblica, sono ammessi, con riferimento alle aree tematiche suindicate, i candidati a scorrimento per un massimo di cinque per l'area tematica a), di dieci per l'area tematica b), di tre per l'area tematica c), di tre per l'area tematica d). In caso di parità di punteggio riferita all'ultimo candidato ammissibile per ciascuna graduatoria, si procederà all'ammissione a colloquio degli eventuali candidati pari merito.

Il colloquio, per la cui valutazione la Commissione di Selezione dispone di 30 punti, verterà su:

- a) accertamento del livello di conoscenza e delle competenze generali, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie riguardanti la normativa statale e comunitaria in materia di investimenti pubblici;
- b) padronanza delle tecniche relative al proprio ambito di specializzazione, approfondimento di argomenti che fanno parte dell'esperienza del candidato;
- c) capacità di analisi di un problema riguardante le competenze attribuite al Nucleo riferiti al proprio ambito di specializzazione.

La commissione di selezione attribuisce a ciascuno dei tre criteri un punteggio massimo di 10 punti.

I candidati che avranno conseguito un punteggio almeno pari a 18 punti saranno inseriti nelle graduatorie finali che si definiranno secondo le seguenti modalità.

La Commissione di Selezione, esaurita la seconda fase di valutazione relativa ai colloqui, formula le quattro graduatorie finali provvisorie distinte per le quattro qualificazioni previste in base al punteggio attribuito a ciascun candidato riportando sia la valutazione per titoli, sia la valutazione per colloquio. Le medesime graduatorie, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, saranno trasmesse al Dirigente responsabile del Servizio Attuazione del Programma per la relativa approvazione.

La formazione e l'approvazione delle graduatorie consentirà di individuare a scorrimento i nominativi del gruppo dei 7 componenti del NVVIP della Regione Puglia nella compagine fissata dalle presenti direttive, con ciascuno dei quali la Regione potrà sottoscrivere i contratti di lavoro autonomo in oggetto, nei tempi che saranno stabiliti dall'Amministrazione e, in ogni caso, senza alcun obbligo automatico per la stessa.

Le graduatorie approvate sono quindi trasmesse dalla Commissione di Selezione al Dirigente del Servizio Attuazione del Programma provvede alla successiva proposta di provvedimento di Giunta Regionale di nomina dei componenti del NVVIP.

Le graduatorie finali hanno validità triennale.

E' fatta salva per la Regione la possibilità di ricorrere alle medesime graduatorie nel caso di affidamento di incarichi di consulenza attinenti le materie oggetto degli ambiti di specializzazione del Nucleo.

C.2.3 Forma giuridica del rapporto

Il rapporto di lavoro dei candidati dichiarati vincitori della selezione si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo della durata di un anno, rinnovabile per un massimo di due anni, precisando che la durata del rinnovo potrà essere ridotta qualora ciò sarà reso necessario anche per eventuale sopravvenuta inadeguatezza dei fondi disponibili. La sede di lavoro è fissata presso la Regione Puglia in Bari, sede di Via Gentile, 52.

Il rapporto di lavoro autonomo può essere prorogato oltre il triennio, per una sola volta per la durata di sei mesi.

I relativi effetti, sia giuridici che economici, decorrono dalla data indicata sul contratto medesimo.

Il vincitore che dopo la sottoscrizione del contratto non assuma servizio il giorno stabilito, senza giustificato motivo a parere dell'Amministrazione, decade dalla nomina e viene cancellato dalla graduatoria.

In sede contrattuale sono altresì definite le ulteriori cause di revoca del contratto e decadenza della nomina, anche in relazione alla ripetuta ingiustificata mancata partecipazione alle attività collegiali del NVVIP.

C.3 Funzionamento

Per l'attività di componente esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della Regione Puglia è previsto un compenso lordo annuo di € 60.000.000, da riferirsi a quanto stabilito dalla Direttiva del P.C.M. 10.9.1999 e successive modifiche e integrazioni. Il rapporto si sostanzia in una collaborazione di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c..

Al Presidente del NVVIP il compenso lordo annuo potrà essere maggiorato del 15% del compenso ordinario, così come previsto in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 comma 2 della Direttiva del P.C.M. del 10.9.1999 e dell'art. 3 della successiva Direttiva del P.C.M. del 24.4.2001. Per il proprio funzionamento il Nucleo si avvale di una Struttura di Segreteria Tecnica che assiste lo stesso in termini di supporto tecnico e amministrativo. Nello svolgimento delle proprie attività il Nucleo può essere adeguatamente integrato con gli uffici e le unità operative presenti all'interno del Servizio Attuazione del Programma.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1513

L.R. 17/2000 - Art. 4 - Programma regionale per la tutela dell'Ambiente. Approvazione aggiornamento Piano Provinciale di Taranto.

Il presidente della Giunta Regionale dr. Michele Emilano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ecologia di concerto con il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione n. 1440 del 26/9/2003 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2000, il "**Programma regionale per la tutela dell'ambiente**", finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione in attuazione del D.lgs n. 112/1998 per gli aspetti concernenti la materia "ambiente", riferite agli anni 2001/2002/2003, nonché le modalità e procedure di attuazione delle azioni a *titolarità regionale* e di quelle a *regia regionale*) così come articolate nella **Sezione C** - Il programma di azioni per l'ambiente - per una somma complessiva di € 72.956.461,23 suddiviso in nove assi di intervento.

Con successivi provvedimenti si è provveduto ad aggiornare detti Piano, anche alla luce degli ulteriori trasferimenti operati dallo Stato nei confronti della Regione Puglia per le materie di che trattasi. Segnatamente:

- deliberazione n. 1963 del 23/12/2004;
- deliberazione n. 1087 del 26/7/2005 con la quale, tra l'altro, viene istituito l'Asse 10 "Attribuzione indistinta di risorse alle Province per l'aggiornamento dei piani di attuazione provinciale";
- deliberazione n. 801 del 06/06/2006 con la quale, tra l'altro, viene istituita, nell'ambito dell'Asse 3, una nuova linea di intervento b) "Interventi a sostegno della raccolta differenziata" a regia regionale, da attuare attraverso piani provinciali esecutivi;
- deliberazioni 1193/2006, 539/2007, 1641/2007, 1935/2008, 894/2009 e 2645/2010 con le quali sono stati aggiornati gli importi attribuiti a ciascun asse di intervento a seguito del trasferimento di ulteriori risorse dallo Stato alle Regioni per le funzioni conferite ai sensi del D.lgs 112/1998, relative alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

In attuazione delle citate DGR le province hanno presentato i propri piani di attuazione, approvati successivamente dalla Giunta Regionale. Per quel che concerne la Provincia di Taranto si riportano di seguito i provvedimenti della Giunta Regionale di approvazione ed aggiornamento del piano provinciale con i quali sono state assegnate le risorse di seguito indicate:

- deliberazione n. 534 del 31/05/2005, con la quale è stato approvato il piano delle attività della Provincia di Taranto ed assegnato il complessivo importo di € 11.211.750,00;
- deliberazione n. 2246 del 29/12/2007, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento del Piano Provinciale e l'integrazione di risorse pari a € 4.072.622,20;
- deliberazione n. 2014 del 27/10/2009, con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento del Piano Provinciale e l'integrazione di risorse pari a € 2.324.696,20;
- deliberazione n. 2527 del 18/12/2009, con la quale è stato approvato il terzo aggiornamento del Piano Provinciale e l'integrazione di risorse pari a € 1.470.000,00;
- deliberazione n. 1124 del 24/05/2012, con la quale è stato approvato il quarto aggiornamento del Piano provinciale e l'integrazione di risorse pari a € 2.362.278,00;
- deliberazione n. 1794 del 18/09/2012, con la quale è stato approvato il quinto aggiornamento del Piano Provinciale e l'integrazione di risorse pari a € 2.669.062,11;
- deliberazione n. 1815 del 06/08/2014, con la quale è stato approvato il sesto aggiornamento del piano provinciale della Provincia di Taranto con la quale è stata rimodulata la somma di € 1.027.145,44 relativa all'asse 10.

Nelle more della complessiva approvazione dei Piani provinciali organici, con le citate deliberazioni n. 801/2006, 539/07 e 1641/07 la Giunta Regionale ha altresì disposto che si provvedesse alla immediata erogazione alle Province per la realizzazione dei seguenti interventi: linea di intervento 8d "*Iniziativa pilota per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei grandi centri urbani*"; linea di intervento 3b "*Interventi per lo sviluppo della raccolta differenziata*"; linea di intervento 3c "*Interventi finalizzati al superamento definitivo dell'emergenza nel settore gestione rifiuti urbani*".

Con provvedimenti dirigenziali dei Servizi Ecologia e Gestione Rifiuti e Bonifiche si è provveduto a trasferire alla provincia di Taranto le somme rivenienti dell'approvazione ed aggiornamento del PTA di Taranto nonché quelle per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata, ed il sostegno alla gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza.

Conclusivamente per la provincia di Taranto sono stati assegnati € 27.289.545,61.

Nello specifico, per quel che concerne la Provincia di Taranto sono stati disposti i seguenti provvedimenti di impegno e di liquidazione:

- d.d. n. 0217/089/2005 impegnati ed erogati
€ 11.211.750,00;
- d.d. n. 0486/089/2006 impegnati ed erogati
€ 1.000.000,00;
- d.d. n. 0488/09/2006 impegnati ed erogati
€ 833.333,30;
- d.d. n. 0102/090/2007 impegnati ed erogati
€ 2.847.500,00;
- d.d. n. 0286/089/2007 erogati € 115.000,00;
- d.d. n. 0174/089/2008 impegnati € 875.000,00 ed erogati € 200.000,00;
- d.d. n. 01/089/2008 impegnati ed erogati
€ 3.072.622,20;
- d.d. n. 470/089/2009 impegnati € 300.000,00;
- d.d. n. 544/089/2009 impegnati ed erogati
€ 2.295.500,00;
- d.d. n. 607/089/2009 impegnati ed erogati
€ 1.470.000,00;
- d.d. n. 066/090/2012 erogati € 400.000,00
- d.d. n. 230/089/2012 impegnati € 902.000,00
- d.d. n. 355/089/2012 impegnati € 462.654,44 ed erogati € 1.364.645,44

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia di Taranto, con istanza del 20.10.14,

ha trasmesso, al Servizio Ecologia, copia della delibera del Commissario Straordinario n.154 del 23.09.14 recante l'adozione della proposta di rimodulazione parziale del Piano Provinciale. Tale rimodulazione consisteva, essenzialmente, nella sostituzione degli interventi a sostegno del soggetto istituzionale subentrante ai Consorzi ATO-rifiuti a favore di interventi sorveglianza territoriale del Parco naturale regionale Terra delle Gravine e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in prossimità del fiume Galeso;

- con nota n.9350 del 04.11.14, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica riscontrava la richiesta di parere del Servizio Ecologia ritenendo non accoglibile la proposta di modifica avanzata dalla Provincia di Taranto con la deliberazione n.154/14;
- la provincia di Taranto, con nuova istanza prot. n.PTA/31569/P del 19.06.15, ha trasmesso copia del Decreto del Presidente della Provincia n.49 del 16.06.15 recante la proposta di rimodulazione del Piano Provinciale. Tale proposta consiste, sostanzialmente, nella sostituzione degli interventi a sostegno del soggetto istituzionale subentrante ai Consorzi ATO-rifiuti a favore di accordi di collaborazione con le ARO e le Amministrazioni Comunali per la promozione di interventi straordinari di rimozione dei rifiuti abbandonati e dei rifiuti contenenti amianto abbandonati sulla viabilità extraurbana comunale e provinciale;
- con nota n.6448 del 01.07.15, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ha espresso parere favorevole alla rimodulazione proposta, ritenendo superate le precedenti osservazioni formulate e congruenti gli interventi proposti in sostituzione di quelli previsti.

CONSIDERATO che la Provincia di Taranto nel trasmettere la deliberazione del Presidente ne ha chiesto l'approvazione.

Tabella di sintesi delle modifiche proposte

Intervento del quale si chiede la sostituzione:

Linea di intervento	Titolo progetto	Somma iniziale	Note
10 a.2.7	Sostegno al nuovo soggetto istituzionale che subentra ai consorzi Ato- rifiuti	€ 924.969,20	Proposte modifiche intervento

Interventi proposti:

Linea di intervento	Titolo progetto	Somme assegnate
10 a.2.7	Accordi di collaborazione con le ARO e le amministrazioni comunali per la promozione di interventi straordinari di rimozione rifiuti abbandonati sulla viabilità extraurbana comunale e provinciale nonché nelle rispettive pertinenze	€ 800.000,00 (congruente)
10 a.2.8	Accordi di collaborazione con le ARO e le amministrazioni comunali per la promozione di interventi straordinari di rimozione rifiuti abbandonati sulla viabilità extraurbana comunale e provinciale nonché nelle rispettive pertinenze	€ 124.969,20 (congruente)

VISTO che si tratta di somme già nella disponibilità della Provincia di Taranto e destinate per sostenere il nuovo soggetto istituzionale unitario deputato alla gestione dei rifiuti urbani che sarebbe subentrato ai consorzi ATO, per il quale l'Amministrazione Provinciale chiede una rimodulazione sul presupposto della necessità di rivalutare detto intervento alla luce delle norme sul contenimento della spesa pubblica sia in relazione ai dettami della legge regionale n. 14 del 06/07/2011 (art.31).

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto di procedere all'aggiornamento del Piano di Taranto nel rispetto della scheda istruttoria A allegata al presente provvedimento.

Dato atto che la provincia di Taranto ha presentato rendicontazione delle attività svolte con nota n. 2763/P del 27.05.2015 acquisita al prot. del Servizio ecologia n. 8609 del 23/06/2015.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. n. 7/1997, nonché di cui all'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il settimo aggiornamento del piano di attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui al Decreto del Presidente n. 49 del 16/06/2015;

- di stabilire che le modalità di affidamento e rendicontazione di quanto previsto nel presente atto restano nella esclusiva competenza e responsabilità della Provincia di Taranto;
- di stabilire che, ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili i soli interventi ese-

guiti nel pieno rispetto delle premesse e a valle del presente provvedimento;

- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Allegato A

PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE D.G.R. 1440/2003, 1963/2004, 1087/2005, 1440/2003, 801/2006, 539/2007, 1641/2007; 1935/08; 2645/10

SCHEMA ISTRUTTORIA 7° aggiornamento della Provincia di Taranto

Valutazione somme da rimodulare

Linea di intervento	Titolo progetto	Somma	Valutazione
10 a.2.7	Accordi di collaborazione con le ARO e le amministrazioni comunali per la promozione di interventi straordinari di rimozione rifiuti abbandonati sulla viabilità extraurbana comunale e provinciale nonché nelle rispettive pertinenze	€ 800.000,00	congruente
10 a.2.8	Accordi di collaborazione con le ARO e le amministrazioni comunali per la promozione di interventi straordinari di rimozione rifiuti abbandonati sulla viabilità extraurbana comunale e provinciale nonché nelle rispettive pertinenze	€ 124.969,20	congruente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1514

Documento di indirizzo “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”. Approvazione.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione n.176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) la Giunta Regionale ha approvato il Piano paesaggistico Regionale (PPTR)
- Con Lr. 29/2015 sono state apportate alcune modifiche alla Lr 20/2009 in merito alla ripartizione delle competenze paesaggistiche e al funzionamento delle Commissioni locali del paesaggio.

CONSIDERATO CHE:

- Nei primi mesi di vigenza del PPTR sono giunte al Servizio Assetto del Territorio numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e più in generale operatori e cittadini;
- le principali domande riguardano i seguenti ambiti tematici:
 - Richieste di chiarimenti rispetto all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
 - Coordinamento tra Pareri Paesaggistici e Valutazione di Impatto Ambientale;
 - Pareri di Compatibilità Paesaggistica;
 - Richieste di chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
 - Incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
 - Applicazione della norma transitoria;
 - Autorizzazioni Paesaggistiche ex post e condoni.

RITENUTO OPPORTUNO:

dare supporto a coloro che sono chiamati ad attuare il PPTR attraverso il rilascio dei provvedi-

menti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR ed in particolare ai comuni delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art 10 della Lr. 20/2019.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta l’approvazione del documento di indirizzo “*Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015*”, allegato al presente provvedimento contenente la risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR stesso.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente Deliberazione non comporta implicazioni dinatura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - nelle premesse riportate;

DI APPROVARE il documento di indirizzo “*Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Pae-*

saggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015", allegato al presente provvedimento contenente la risposta alle principali e alle più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR stesso.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Allegato 1

Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015

1. RICHIESTE di CHIARIMENTI RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.

Rif. Art. 89

Quali sono le verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme del PPTR ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR di cui all'art. 89?

Premesso che la valutazione paesaggistica e/o la verifica della compatibilità degli interventi va sempre operata con riferimento alle previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, nello schema che segue si rappresentano le principali verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 89 (autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica):

	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (136)	BP - aree tutelate per legge (142)	BP - Aree tutelate per legge 142 ricadenti nei Territori Costruiti fino al 15.02.2016	UCP - Ulteriori contesti paesaggistici	UCP - Paesaggi rurali	Interventi di rilevante trasformazione non ricadenti in BP o UCP
Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito	X ¹		X			X
schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso (schede PAE)	X					
Prescrizioni	X ²	X				
Misure di salvaguardia e utilizzazione	X ²			X	X	
Raccomandazioni contenute delle linee guida	X ³		X		X	

¹ Già contenute nella scheda PAE

² Già contenute nella scheda PAE, da applicare nel caso siano presenti beni o ulteriori contesti paesaggistici nell'area oggetto di vincolo

³ Richiamate nella scheda PAE

Rif. Art. 89.1.b.2 e art. 91.9 **Nel caso di interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio (assoggettati a VIA regionale o provinciale), come definiti all'art 89 delle NTA va sempre chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque gli stessi siano localizzati, o lo stesso non va chiesto nelle aree definite al successivo art 91.9?**

All'art 89.1.b.2 si afferma che in caso di rilevante trasformazione l'accertamento vada chiesto ovunque gli interventi siano localizzati, nel successivo art 91 al comma 9 si dice che nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e nelle aree nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 142 del Codice non si applicano.

Rif. Art. 91.5 **Il comma 9 dell'art 91, asserisce tra l'altro che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 comma 3 del Codice. Ciò significa che in corrispondenza dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti paesaggisticamente anche se sono presenti ulteriori contesti paesaggistici (come ad esempio la Rete Ecologica Regionale), non è dovuto alcun accertamento di compatibilità paesaggistica?**

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è dovuto. Il richiamo al comma 3 è evidentemente frutto di un errore materiale in quanto l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può che riferirsi ad ulteriori contesti e non a beni paesaggistici. Il comma 3, invece, si riferisce in particolare a beni paesaggistici di cui è consentita la derubricazione. Con la norma in esame si è voluto costruire un regime derogatorio per gli ulteriori contesti parallelo a quello previsto per i Beni Paesaggistici dal Codice.

Rif. Art. 89 **Se un intervento non interessa né un bene paesaggistico (BP) né un ulteriore contesto paesaggistico (UCP), ai fini del rilascio del titolo abilitativo è necessaria specifica asseverazione del progettista?**

Se l'intervento non interessa né un bene né un ulteriore contesto paesaggistici, e non si configura come intervento di rilevante trasformazione, non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica. Le NTA del PPTR non prevedono alcuna asseverazione obbligatoria da parte dei progettisti, ed in ogni caso, anche a fronte di responsabili dichiarazioni dei progettisti, la responsabilità ultima di detta verifica ricade in capo al responsabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo, trattandosi di mero controllo cartografico su cartografie messe a disposizione dalla regione.

2. COORDINAMENTO TRA PARERI PAESAGGISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Rif. Art. 96.3 **Come si coordina il parere di compatibilità paesaggistica con la procedura di VAS?**

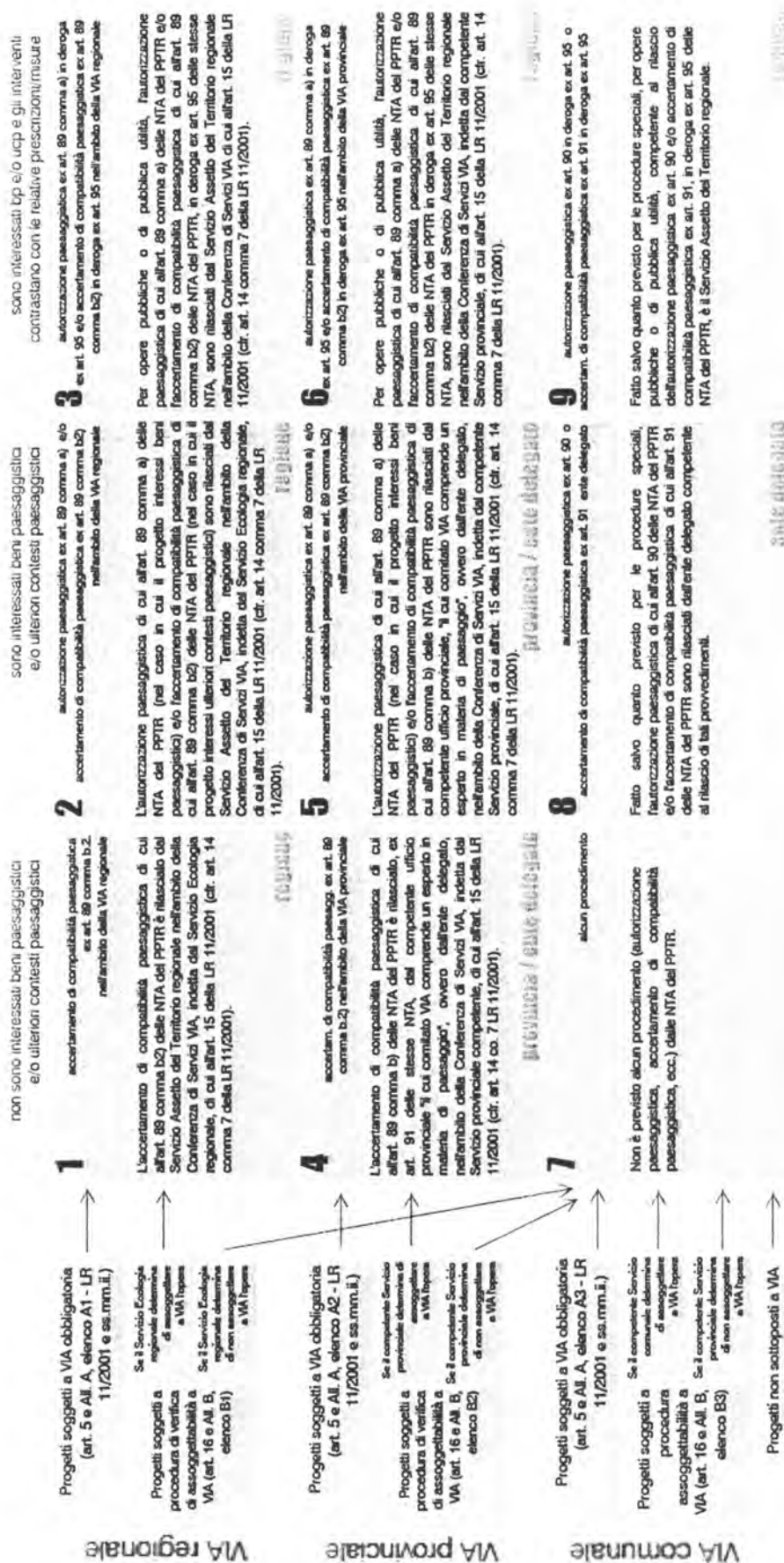
L'art 96.3 delle NTA del PPTR prevede che qualora gli strumenti urbanistici esecutivi siano assoggettati a procedura di VAS, il parere sia rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa specifica. *Possono presentarsi diversi casi:*

- *Se il piano è assoggettato a VAS:* in sede di consultazioni VAS (art 11 Lr 44/12) l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.
- *Se il piano non è assoggettato a VAS o se il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d non è stato rilasciato in VAS:*
 - nel caso di Piani attuativi di PRG o PdF (PdL, PP, etc...) ex 56 /80: su istanza del comune, tra adozione e approvazione l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.
 - nel caso di Piani attuativi di PUG (PUE): in sede di CdS ex art. 16 Lr 20/2001 l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.

Rif. Art. 89.1.b **Di chi è la competenza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di rilevante trasformazione ex art 89.1.b??**

Considerata la LR n. 11/2001, come modificata dalla LR n. 4 del 12/02/2014 le procedure previste dal PPTR per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 89, ove il progetto è sottoposto a procedura di VIA, sono rilasciati nell'ambito della conferenza dei servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art 15 della LR 11/2001 come previsto dall'art. 14 comma 7 della LR 11/2001.

Possono presentarsi diversi i casi di cui alla tabella che segue



3. PARERI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

- Rif. Art.96.1.c** **Quando è dovuto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**
 Il parere è dovuto ove trattasi di variante degli strumenti urbanistici generali sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80), anche nel caso in cui la stessa non interessi né beni né ulteriori contesti paesaggistici. Non è dovuto alcun parere laddove la variante non sia sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80). Resta ferma l'eventuale necessità di acquisire autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi previsti, la quale sarà rilasciata dagli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009.
- Rif.Art.96.1.c** **Nel caso di varianti degli strumenti urbanistici generali di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**
 La competenza è sempre della Regione, anche nel caso in cui la stessa non interessi né beni né ulteriori contesti paesaggistici.
- Rif.Art.96.1.d** **Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d?**
 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.3 e del comma 2 art. 7 della Lr 20/2009 come modificato dall'art.1 della LR 19/2015, il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell' art 96.1.d è di competenza: (i) degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, nel caso l'area di intervento non sia interessata da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici"; (b) della Regione nel caso l'area di intervento sia interessata anche parzialmente da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici" e nel caso l'area di intervento ricade in un comune per il quale la Regione non ha delegato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
 L'apparente contrasto tra il testo novellato della legge 20/2009 e la corrispondente norma del PPTR va risolto senz'altro in favore dell'applicazione del testo legislativo: la norma della legge regionale, infatti, in quanto norma di rango superiore prevale senz'altro sulla norma di Piano. Essa inoltre interviene su aspetti legati alla disciplina delle deleghe al rilascio dei provvedimenti di competenza regionale e non su aspetti oggetto di copianificazione (materia del Codice).
- Rif.Art.96.2** **Con quali obiettivi, indirizzi e direttive del PPTR va verificata la coerenza e la compatibilità di uno strumento urbanistico esecutivo?**
 Il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi del comma art 96.1.d, è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 che dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale o comunale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA , declinati nella relazione generale (Elaborato 1) e ripresi nello scenario strategico (elaborato 4.1)
 - b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C della scheda di ambito di riferimento;
 - c) le disposizioni normative del PPTR di cui all'art. 6 organizzate in:
 - *indirizzi*, che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire;
 - *direttive*, che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR;
 - *prescrizioni*, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite
 - *misure di salvaguardia e utilizzazione* volte ad assicurare la conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto,
 - *linee guida*, (Elaborato 4.4) con particolare riferimento per le trasformazioni urbane alle "linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" e al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010); per la progettazione e localizzazione di aree produttive alle "linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" del PPTR;
 - d) i Progetti Territoriali per il paesaggio regionale come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36, e così denominati:
 - a) La Rete Ecologica regionale
 - b) Il Patto città-campagna
 - c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
 - d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
 - e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

Rif. Art. 96 Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi il parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d è dovuto nelle aree già costruite?

Qualora lo strumento urbanistico esecutivo risulta interamente ricadente nei cd "Territori Costruiti", di cui agli art 1.03 c. 5 del PUTT/P, ai sensi dell'art 96 c.1, lett. d, in via transitoria, anche se ci sono beni o ulteriori contesti paesaggistici, il parere di compatibilità paesaggistica non è richiesto fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR ovvero fino al termine previsto dall'art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento.

Pertanto si specifica che:

- entro tale data è possibile rilasciare direttamente le "autorizzazioni paesaggistiche" e i relativi "titoli abilitativi" applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato ai sensi dell'art 106 c.6 nonché le linee guida indicate all'art 79, co.1.3.
- dopo tale data sarà sempre dovuto il "parere di compatibilità paesaggistica" anche nelle aree qualificate come "Territori costruiti". Esso sarà di competenza regionale se il piano interessa beni o ulteriori contesti paesaggistici (ivi compresa l'ulteriore contesto paesaggistico "città consolidata"), di competenza degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, negli altri casi.

Rif. Art. 96 E' dovuto il parere di compatibilità paesaggistica ex art 96 delle NTA nelle procedure speciali che comportano variante urbanistica come le varianti SUAP (art 8 il DPR 160/2010)?

Ai sensi del comma 2 dell'art 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001, non è pertanto dovuto fuori da questi casi. La logica sottesa a questo articolo è quella della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere variato il progetto definitivo, è prevista l'espressione del parere sulla variante di piano, ove invece è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell'Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica. Ciò premesso configurandosi le varianti ex art 8 del DPR 160/2010 quali di progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art 96 delle NTA del PPTR. Resta ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall' art 89.

4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI RISPETTO A SPECIFICHE PRESCRIZIONI O MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE**Rif.Art.83.6 Il comma 6 dell'art 83 vuole significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi a tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, anche se non interessate dal perimetro di alcun ulteriore contesto "paesaggio rurale"?**

Il comma sta a significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi alle aree con destinazione urbanistica rurale, comunque definite, se le stesse ricadono in un paesaggio rurale perimetrato dal PPTR, e di contro non si applica ne alle aree rurali non perimetrare come paesaggi rurali, ne alle aree con destinazione urbanistica non rurale.

Rif.Art.75 Nelle cartografie del PPTR, ed in particolare nelle tavole 6.3.1 "componenti culturali e insediative" le individuazioni grafiche delle zone gravate da usi civici sono coincidenti con quelle di cui alle cartografie del competente ufficio regionale degli usi civici?

Negli elaborati del PPTR ci sono due differenti simboli, per le "zone gravate da usi civici" e per le "zone gravate da usi civici validate", poiché solo per alcuni comuni i perimetri delle zone gravate da usi civici sono stati validati dall'ufficio regionale competente. L'ufficio sta provvedendo a completare la ricognizione e validazione dei restanti comuni. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale, come specificato all'art 75 delle NTA.

Rif.Art.75 A cosa si deve la drastica riduzione nel PPTR della consistenza delle aree perimetrare come uso civico rispetto a quelle perimetrare negli atlanti del PUTT/P?

Con la L.R. n. 14/2004, art. 54, le terre proposte per la legittimazione, incluse in stati o elenchi inviati in pubblicazione dal Commissario, sono state legittimate ope legis e pertanto venuta meno la natura giuridica di terre demaniali civiche non sono più soggette al vincolo paesaggistico di cui alla lettera h del D.Lgs 42/2004.

Il PUTT/P, approvato nel 2001, riporta le terre interessate dagli stati o elenchi di cui sopra, come terre civiche, perché all'epoca possedevano ancora tale natura giuridica. Inoltre negli elaborati del PUTT/P, sono rappresentati gli interi fogli di mappa catastale interessati dalla presenza di terre civiche e non le particelle.

Rif. Art. 77,
78, 81 ed 82

Nei Comuni in cui risultano approvati ai sensi della Lr 29/2003 i Piani Comunali dei Tratturi, alla rete tratturale e alle relative fasce di rispetto, vanno applicate le norme di tutela paesaggistica previste agli art. 77, 78, 81 ed 82 delle NTA del PPTR o quelle previste nelle NTA dei Piani Comunali dei Tratturi suddetti?

Avendo il Piano Comunale dei Tratturi valenza di Piano urbanistico esecutivo (PUE), così come indicato dalla Lr 29/2003, (oggi abrogata dalla Lr 4/2013), fino a scadenza dello stesso si applica l'art. 106 comma 1 delle NTA del PPTR il quale prevede che "...i piani attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P...".

Dunque se il PCT risulta attualmente vigente: gli interventi previsti nei Piani Comunali dei Tratturi (PCT) rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P come eventualmente modificate dalle NTA del Piano Comunale dei Tratturi.

Si rappresenta al proposito che il Piano Comunale dei Tratturi approvato, così come indicato dall'art. 2 comma 10 della Lr 29/2003, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo; risultano dunque vigenti i PCT approvati meno di 5 anni addietro e quelli che si sono automaticamente rinnovati prima dell'abrogazione della Lr 29/2003, (febbraio 2014).

Ovviamente se il comune non è dotato di PCT o il PCT è stato approvato ai sensi della Lr 29/2003, ma non risulta più in vigore, gli interventi, anche se ricadenti nella rete tratturale e nelle relative fasce di rispetto cartografate dal PCT, saranno autorizzati a norma del PPTR.

Resta inteso infine che gli interventi non esplicitamente previsti dal PCT, ma urbanisticamente ammissibili ai sensi dello stesso, o esterni alle aree pianificate da PCT, dovranno essere autorizzati paesaggisticamente a norma del PPTR.

Rif. Art. 88

Vanno sottoposti all'accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi in fascia C dell'area di inter visibilità dei con visuali e in prossimità di una strada a valenza paesaggistica e/o panoramica?

Fuori dai casi degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto laddove l'intervento, considerato nel suo complesso (ad es. nel caso di impianti eolici: torri, piazzole a servizio degli aerogeneratori, tracciato del cavidotto,...), intercetti:

- la fascia "A" (4 km) dei "coni visuali", la quale rientra negli ulteriori contesti di paesaggio di cui alle componenti dei valori percettivi come individuato nelle tavole della sezione 6.3.2.
- Il solo sedime delle "strade paesaggistiche", delle "strade panoramiche" o dei "luoghi panoramici", nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR o della formazione dei piani locali, ai quali si manda per la definizione le visuali panoramiche delle "strade panoramiche" e dei "luoghi panoramici".

Infine si precisa che le fasce "B" e "C" di intervisibilità di cui all'elaborato 4.4.1 - "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (6 e 10 km), non costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici, ma in relazione ad esse nella parte II delle suddette linee guida sono indicati i criteri di ammissibilità, per le diverse tipologie di impianti di energia rinnovabile.

Rif. Linee guida 4.4.4 e 4.4.6

In quali casi assumono valore prescrittivo i criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco"?

I criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco" assume valore prescrittivo per la realizzazione di piscine nei lotti di pertinenza di manufatti in pietra a secco e di manufatti rurali (ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967) ove detti manufatti ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali.

Rif. Linee guida 4.4.6

Con riferimento alle "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" (p 41) si chiede se la scheda conoscitiva di progetto prevista nelle citate linee guida, in assenza di un qualsiasi manufatto edilizio preesistente, è da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica?

A pagina 41 delle linee guida nella parte intitolata "Nuove costruzioni residenziali" viene testualmente riportato che "Il progetto di nuove costruzioni rurali, in particolare nelle aree in cui gli Scenari del PPTR prevedono e disciplinano gli insediamenti nella "campagna urbanizzata" e nella "campagna abitata" (cfr. Patto Città Campagna), dovrà rispondere e garantire l'attuazione degli Obiettivi di Qualità del PPTR (cfr. Relazione generale, NTA ed elaborato 4.2 del PPTR). L'analisi della rispondenza a tali obiettivi dovrà essere riportata nella Scheda di Progetto da allegare agli elaborati da redigersi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.", come può risultare chiaro dalla lettura dei modelli di istanza ai sensi del PPTR approvati con D.G.R. 985/2015, al di là del dato letterale, si ritiene che l'elaborato "scheda di progetto" sia previsto "nei casi di interventi su patrimonio Edilizio Rurale, ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967, ove gli stessi ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali".

5. INCONGRUENZE TRA NORMA E CARTOGRAFIA E SITUAZIONE IN PUNTO DI FATTO

Rif. Art. 108 **Come comportarsi nel caso di interventi che interessano i Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto ma non perimetrati dal PPTR o dall'eventuale piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3?**

Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sugli interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto, trattandosi di aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, gli interventi che ricadono in dette aree devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art 146 del D.Lgs 42/2004, anche nel caso le stesse non siano perimetrare dal PPTR o dal piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3.

Rif. Art. 108 **Con riferimento al comma 1 dell'art 108 e alla circolare approvata con DGR 1810 del 01.10.2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013", nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione in punto di fatto del Bene o Ulteriore Contesto Paesaggistico, può, a PPTR approvato, il RUP verificare la presenza o meno del bene ed eventualmente discostarsi dalle perimetrazioni proposte nel PPTR?**

Dove emerga una erronea individuazione di un bene o ulteriore contesto paesaggistico ovvero, laddove vi sia contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è definito, deve intendersi prevalente senz'altro la norma ovvero la situazione in punto di fatto. Il RUP nell'ambito delle procedure di sua competenza, ove verifichi la presenza/assenza del bene o ulteriore contesto dovrà presentare specifica richiesta di rettifica dell'errore cartografico ai sensi dell'art 104.

6. APPLICAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA

Rif. Art. 106 **Le norme transitorie di cui all'art 106, si applicano solo agli ulteriori contesti paesaggistici o anche ai beni paesaggistici?**

Quanto disposto dall'art 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici. A conferma di ciò può notarsi che l'art 106 è espressamente richiamato dall'art 79 - Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.

Rif. Art. 106 **I primi due commi dell'art. 106 delle NTA del PPTR costituiscono norme applicabili a differenti procedimenti e interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, essi rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P, ciò implica che devono continuare ad applicarsi anche le norme procedurali previste dal PUTT/P?**

Il primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (interventi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc...) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.

Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevate nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P.

Rif. Art. 106.2 **E' possibile ai sensi del 106.2 delle NTA rilasciare un titolo abilitativo per un intervento che ha conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P?**

Il secondo comma dell'art 106 disciplina il caso di singoli interventi che alla data di entrata in vigore del PPTR o siano stati già autorizzati ai sensi del PUTT/P o siano provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, ivi compresi gli interventi dotati del solo titolo abilitativo edilizio nel caso di progetti ricadenti in zone non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica alla data del rilascio. La norma dispone che tutti gli ulteriori provvedimenti (permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc), continuino ad essere disciplinati dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale e con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze) sino alla perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4° D. Lgs. n.42/2004, o art 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Ai fini della verifica della perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica si rappresenta che il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 a smi. dispone che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia per 5 anni a far data dal giorno successivo al rilascio del titolo edilizio (abilitativo l'attività edificatoria) eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento (a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato), scaduto tale termine l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Inoltre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

In ogni caso si applica la disciplina transitoria a beneficio degli operatori, stabilita dalla legge n. 112/2013 di

conversione del decreto legge n. 91/2013, per cui è altresì prorogato di tre anni il termine per le autorizzazioni paesaggistiche che risultano efficaci alla data del 09/10/2013 (data di entrata in vigore della L.112/2013).

Rif. 106.2 Art. Nel caso sia stata rilasciata un'autorizzazione con prescrizioni, stralciando un'opera non conforme ai sensi del PUTT/P, in un'area in cui il regime del PPTR permetterebbe di realizzare l'opera stralciata, è possibile rivedere la prescrizione?

Non è possibile rettificare la prescrizione, poiché ai sensi dell'art 106.2 ogni ulteriore provvedimento rimane disciplinato dalle norme del PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata. Resta nelle facoltà del proponente avviare richiesta di nuova autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.

Rif. 106.2 Art. Al comma 2 dell'art 106 quando si parla di interventi che hanno ottenuto i previsti interventi autorizzativi ai sensi del PUTT/P si intende sia l'autorizzazione paesaggistica ex art 5.01 che il parere paesaggistico ex art 5.03 nel caso ad esempio di opere pubbliche in variante?

I primi due commi dell'art 106 intendono garantire che interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, seguano per le successive fasi autorizzatorie e/o abilitative le norme del PUTT/P. Si ritiene dunque che anche le procedure per la realizzazione di **opere pubbliche**, la cui variante urbanistica sia stata già valutata paesaggisticamente ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, debbano continuare ad essere disciplinate dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale) sino alla perdita di efficacia del parere paesaggistico stesso.

Rif. 106.3 Art. Come deve intendersi l'espressione "fatti salvi" di cui all'art. 106 comma 3?

Nel caso delle varianti di adeguamenti di cui alla lett. a) e dei PUG di cui alla lett. b), sono fatte salve le componenti individuate dal PUG o dal PRG/PdF adeguato e le norme di tutela definite nelle NTA degli stessi. Nel caso dei Primi Adempimenti al PUTT/P di cui alla lett. c) similmente si considerano fatti salvi i perimetri degli Ambiti Territoriali Distinti come individuati nei Primi Adempimenti ai quali si applicheranno le norme del PUTT/P.

In questi comuni non sono applicabili le prescrizioni per i beni paesaggistici e le misure di salvaguardia e utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici definite dal PPTR e ciò anche con riferimento alle norme di tutela per le componenti introdotte dal PPTR, come pascoli, paesaggi rurali, ecc. Viceversa si continueranno ad applicare le procedure autorizzative previste dal PUTT/P per tutti gli ATD ed ATE perimetrati dal PUTT/P come eventualmente variati dai Primi adempimenti o adeguamento o PUG.

Saranno dunque rilasciate le autorizzazioni ai sensi del titolo V del PUTT/P (autorizzazioni paesaggistiche 5.01, pareri paesaggistici 5.03, accertamenti di compatibilità paesaggistica 5.04 eventualmente in deroga 5.07), secondo le procedure e le competenze definite dal PUTT/P in combinato disposto con il D.Lgs. 42/2004;.

Rif. 106.3 Art. Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di aree tutelate per legge (art 142 del D.Lgs 42/2004) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non individuate dal PPTR?

Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo. Ad esempio nel caso di un'area boscata sottoposta dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.10 del PUTT/P, non individuato nel PPTR, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, ma devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.10 delle NTA del PUTT/P.

Rif. 106.3 Art. Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di componenti di paesaggio (ATD) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non riportate ne come beni ne come Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR?

Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo.

Ad esempio nel caso di un corso d'acqua sottoposto dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.08 del PUTT/P e non individuato nel PPTR ne come bene ne come ulteriore contesto paesaggistico, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 5.01 delle NTA del PUTT/P, e devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.08 delle NTA del PUTT/P stesso.

Rif. 106.3 Art. Le disposizioni di cui all'art.106.3 possono trovare applicazione anche nei comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P ovvero per i comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, e la stessa è stata attestata coerente mediante silenzio-assenso?

Le disposizioni transitorie e derogatorie di cui al comma 106.3, trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010; per questo motivo non è applicabile ai comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, sia nel caso abbiano ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 esplicitamente sia nel caso la abbiano ottenuta mediante silenzio-assenso

Rif. Art. Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 5 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3 del medesimo art 106?

106.4

Le suddette espressioni indicano il termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.

Rif. Art. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, relative agli interventi ricadenti nei "cd. Territori Costruiti" trovano applicazione anche per i comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P?

106.6

I commi 5 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT, definiscono due differenti tipologie di "territori costruiti" per le quali non trovano applicazione le norme di cui ai Titoli II e III del PUTT/P (ATE ed ATD):

- le aree definite ai punti 5.1, 5.2 e 6, sulla base di requisiti giuridico/urbanistici,
- le aree definite al punto 5.3 (cosiddette "b di fatto" e "aree intercluse"), le quali al fine dell'inserimento all'interno dei "territori costruiti" devono essere "perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione del consiglio comunale" e, come previsto all'art 5.05, devono essere trasmesse alla Regione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di coerenza.

Ciò premesso, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR ai sensi dell'art 97, le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, trovano in ogni caso applicazione nei territori costruiti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P (anche laddove il comune non abbia mai provveduto alla loro perimetrazione), mentre nei territori costruiti di cui al punto 5.3 le suddette disposizioni trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto formale l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P, ovvero la stessa si sia formata per silenzio assenso. Si rappresenta comunque che ove l'attestazione di coerenza si sia formata per silenzio assenso, non possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, nelle aree rivenienti da eventuali perimetrazioni non coerenti con quanto definito all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P.

Si rappresenta infine che ai sensi del successivo comma 7, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria di cui al comma 6 dell'art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR.

Rif. Art. Come deve intendersi l'espressione del c.8 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, il quale recita "Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono"?

106.8

Fatti salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 106, per i quali permane interamente la disciplina di cui al PUTT/P, la disposizione deve intendersi riferita a quegli atti di programmazione e pianificazione regionale (es.: Regolamento regionale n. 24/2010 e smi, L.r n. 14/09 e smi, etc.) che richiamano esplicitamente nei loro dispositivi normativi o regolamentare ATE e/o ATD PUTT/P.

Ad esempio, nel caso del Regolamento regionale n. 24 e smi ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), tra le aree non idonee sono presenti gli ATE A e B del Putt/P, e dunque divieti e le limitazioni imposte dallo stesso per dette aree permangono.

7. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX-POST e condoni

Rif. Art.91.5 In caso di sanatoria ex art. 36 per un intervento compreso in ambito esteso C ai sensi del PUTT/P, ove il PPTR non individua alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico, è possibile oggi rilasciare la sanatoria?

Art.91.5

Si è possibile sanare l'intervento ex art 36, senza necessità di previo rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre ovviamente che l'opera risponda al criterio della doppia conformità urbanistica.

Infatti se da un punto di vista urbanistico l'art 36 chiede la doppia conformità, da un punto di vista paesaggistico ad oggi è sufficiente la conformità con il PPTR.

In che termini rileva il nuovo assetto vincolistico definito dal PPTR di recente approvazione sulle domande relative ai condoni edilizi (1985 - 1994 - 2003)?

Rif.

L.47/85
L.326/206
L.326/206

Va premesso, in termini generali, ai fini della preventiva verifica di ammissibilità del condono in aree vincolate, che un principio cardine è la distinzione tra vincoli relativi (art. 32 L 47/85) e vincoli assoluti ossia di inedificabilità (art. 33), cosicché:

Il condono è comunque inammissibile in presenza di vincoli assoluti apposti PRIMA della realizzazione dell'opera abusiva: in tal caso l'istanza non va esaminata nel merito ma direttamente dichiarata inammissibile;

Nel caso di vincoli relativi o di vincoli assoluti posti dopo la realizzazione dell'opera, il condono è ammissibile e può essere rilasciato previo parere delle autorità preposte al vincolo.

Il condono ex L. 326/2003 (art. 32, comma 27), inoltre, prevede ulteriori e stringenti limitazioni in quanto non sono sanabili le opere abusive realizzate su aree vincolate anteriormente alla realizzazione dell'opera, in assenza o difformità dal titolo edilizio o dalle norme o prescrizioni urbanistiche. Fanno eccezione a tale preclusione, e sono pertanto ammissibili a sanatoria (sempre previo parere dell'autorità preposta al vincolo) soltanto le opere minori di cui ai nn. 4,5,6 (manutenzione, restauro e risanamento conservativo).

Ciò premesso, il PPTR ha rilevanza nei procedimenti in termini di possibile modificazione del regime vincolistico di un'area (in termini di maggiore o minore permissività riguardo alle trasformazioni territoriali), fermi restando i principi di cui sopra.

La preventiva verifica in ordine all'ammissibilità a condono è compito della struttura comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi.

Rif.
L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

Può essere rilasciata la compatibilità paesaggistica per le opere abusive sottoposte a condono edilizio di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 qualora ricadenti in aree interessate da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici e realizzate precedentemente al PPTR appena approvato?

Teoricamente sì. Posto che l'ammissibilità a condono va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso (e dunque non può mai rilevare a tal fine la vincolistica PPTR), se gli interventi risultano ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, il parere ex art 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto agli eventuali beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici del PPTR (vincolo sopravvenuto), ma non già applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo" come se l'intervento fosse ancora da realizzare "trattandosi di costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria" (cds 231/2014).

Rif.
L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

Nel caso di area interessata da abuso edilizio con istanza di condono ai sensi delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, prima interessata da ATE e/o ATD di PUTT/p e ora libera da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici di cui al PPTR appena approvato, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica?

Sempre che gli interventi risultino ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica. Ciò a prescindere della circostanza che il Piano comunale sia adeguato o meno al PPTR.

Rif.
L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

I "territori costruiti", perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, sono validi ai fini dell'esenzione dal parere in ordine alla compatibilità paesaggistica per gli abusi di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003?

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR di cui all'art 97, sono esentati dal rilascio del parere ex art 32 in ordine alla compatibilità paesaggistica, gli interventi e ricadenti nei territori costruiti perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, interessati privi ai sensi del PPTR di alcuna componente di paesaggio o interessati esclusivamente da Ulteriori contesti paesaggistici (e non da beni). Con riferimento a i beni rilevano le sole aree di cui all'art 142 commi 2 e 3.

Rif.
L.47/85,
L.724/94 e

Si può procedere all'autorizzazione paesaggistica per abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della L.56/80 in area sottoposta a territori costieri di cui all'approvato PPTR?

Posto che il vincolo sui territori costieri è stato posto successivamente alla realizzazione dell'abuso detto vincolo non preclude l

l'ammissibilità a condono la quale come noto va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso, pertanto il parere ex art 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto al bene territorio costiero (vincolo sopravvenuto), non applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo", "trattandosi di costruzioni già realizzate" (cds 231/2014).

Rif.
Art. 167
D.Lgs
n.42/2004

Sia le pratiche di cui ai condoni delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 che quelle a regime per le quali è stato rilasciato il parere paesaggistico ma non il provvedimento autorizzativo, occorre riesaminarle alla luce dell'approvazione del PPTR?

No, la disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'art 106 ha fatto salvi i provvedimenti autorizzativi nonché i titoli abilitativi emanati a norma del PUTT/P, chiarendo che gli eventuali ulteriori provvedimenti restano disciplinati dal PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta.

L.47/85,
L.724/94 e
L.326/2003

Nella fattispecie dei condoni, ove il parere dell'autorità preposta al vincolo (che ha stessa natura e funzioni dell'autorizzazione paesaggistica) sia stato già rilasciato ai sensi della disciplina vincolistica, l'ulteriore provvedimento (segnatamente, il titolo edilizio in sanatoria) resta disciplinato dalla medesima disciplina, e pertanto può essere rilasciato. I due titoli abilitativi, infatti, sono in rapporto di presupposizione (quello paesaggistico è presupposto necessario di quello edilizio) e pertanto ove il primo sia stato rilasciato ai sensi della disciplina previgente anche il secondo segue la stessa sorte.

Si rammenta che i titoli autorizzativi paesaggistici in sanatoria non sono soggetti a scadenza quinquennale, atteso che hanno ad oggetto opere già realizzate.

*Rif. Art. 167
D.Lgs
n.42/2004* **Come va correttamente affrontata la richiesta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.167 comma 5 del D.Lgs n.42/2004?**

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 D.Lgs. 42/2004 è di competenza dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, del Servizio Urbanistica regionale. Definito positivamente l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di sanatoria, il Comune invia a detto Ufficio la documentazione progettuale con relativa relazione, nonché i pareri di compatibilità paesaggistica. L'Ufficio regionale abusivismo e contenzioso, acquisita perizia di stima della Struttura Tecnica Provinciale, emette il provvedimento sanzionatorio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1516

Calendario regionale annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali - Anno 2016. Approvazione.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con il Regolamento Regionale n. 25 del 03/12/2013, in attuazione dell'art. 12 della L. R. 9 marzo 2009, n.2 «Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale» la Regione ha approvato la nuova normativa in materia fieristica con la finalità primaria di disciplinare in maniera unitaria ed organica il settore in armonia con i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché con la normativa comunitaria.

Con determinazione dirigenziale del 22 gennaio 2014, n.10, pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014 il competente Servizio ha fornito opportune indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti dalla normativa regionale.

In particolare, l'art. 7 della citata legge regionale n.2/2009 ed i collegati artt. 2 e 9 del regolamento regionale stabiliscono che per motivi organizzativi, amministrativi e di coordinamento delle manifestazioni fieristiche, la Regione predispone il calendario annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

Il medesimo articolo 7 disciplina le procedure per la formulazione del calendario fieristico stabilendo che gli organizzatori di manifestazioni fieristiche entro il 28 febbraio dell'anno che precede lo svolgimento della manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario fieristico unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione. Il calendario viene adottato dalla Giunta Regionale.

L'art. 2 del R.R. n.25/2013, ai commi 1, 2, 3 precisa che con atto del dirigente competente si provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica "internazionale" - "nazionale" - "regionale" alla

manifestazione fieristica sulla base di precise caratteristiche relative al numero ed alla provenienza dei visitatori e degli espositori, nonché alla qualifica ottenuta nelle precedenti ultime due edizioni.

Agli atti del Servizio Attività Economiche - Consumatori sono pervenute, nei termini, le richieste, indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, di conferma del riconoscimento della qualifica nazionale, internazionale e regionale, ai fini della predisposizione del calendario ufficiale delle manifestazioni per l'anno 2016.

Accertato che le richieste per motivazioni, dati forniti, presentano i requisiti, stabiliti dalla normativa regionale, con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Economiche Consumatori, n. 188 del 15/06/2015, è stato confermato il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale.

Considerato che il calendario regionale rappresenta un importante strumento di divulgazione in Italia e all'estero delle manifestazioni fieristiche regionali, in quanto concorre alla formazione del calendario fieristico nazionale, si propone di approvare il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, in programma in Puglia durante l'anno 2016, di cui all'allegato elenco.

Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001 successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Diri-

gente del Servizio Attività Economiche Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si svolgeranno in Puglia durante l'anno 2016, riassunte nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Servizio Attività Econo-

miche Consumatori ai soggetti organizzatori interessati, nonché al Coordinamento interregionale al fine della predisposizione del calendario fieristico italiano;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori di accogliere, con propria determinazione, le istanze, debitamente motivate, di rettifica e/o variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del presente calendario regionale, ai sensi dell'art. 10 del R.R. n.25/2013;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 2/2009.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Calendario fieristico internazionale e nazionale 2016								
NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
1	internazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	67 ^a FIERA INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNICA	29-apr	1-mag	1	Dati certificati	Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
2	internazionale biennale Specializzata operatori del settore	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	"MEC OLIVA/Biennale Internazionale della Filiera Olivicola-Olearia"	18-mag	21-mag	1		C.M.F. srl Corso Mazzini, 41 48022 Lugo (RA) Tel 0545/2825/42 - Fax 0545/27036
3	internazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	80 ^a Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale	10-set	18-set	27	Dati certificati	Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradelle Levante.it
4	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	22 ^o PUGLIA SPOSI & CASAIDEA - Salone dell'Abito da Sposa - Arredamento e Servizi per le Nozze	6-gen	10-gen	12		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
5	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	Fiera dell'Antiquariato - Mostra Mercato dell'Antiquariato e del collezionismo	15-gen	17-gen	3		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
6	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Mare di Levante	22-apr	26-apr	26		D.M.P. srl - Via del Fontanile Arenato, 144 00163 Roma - info@dmpsr.eu
7	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	Terra Sociale - Salone degli operatori sociali in agricoltura	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
8	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	A SCUOLA IN MASSERIA - Salone didattico della cultura che nutre e delle masserie didattiche	29-apr	1-mag	8		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
9	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	FATTORIA ITALIA - Salone dell'innovazione, della ricerca e della qualità in Agricoltura	29-apr	1-mag	1 - 8		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
10	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	Transumanza.it - Esperienze antiche, Turismi nuovi	29-apr	1-mag	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
11	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	SALONE MEDITERRANEO DEL CIBO e Mostra agroalimentare e dei prodotti ortofrutticoli	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
12	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	Contadini Mediterranei Salone Internazionale delle buone prassi in agrocoltura, pesca ed allevamento	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
13	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	SAI Salone dell'Acqua e dell'Irrigazione	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
14	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	18° SALONE DELL'OLIO DOP Premio Daunia DOC	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
15	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	ENOLSUD 42° Salone Nazionale della Vite e del Vino	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
16	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	CUNAVISUD Fiera Nazionale delle Attività Cunicole, Avicole, Specie Minori	29-apr	1-mag	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
17	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	MOTORSUD-Salone dell'auto - auto e moto d'epoca - nautica	27-mag	29-mag	16		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
18	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	CACCIA E PESCA salone della Caccia, Pesca e Tempo Libero	10-giu	12-giu	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
19	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	EXPO BIMBO & EXPO MODA - Salone dell'Abbigliamento e le attività dell'infanzia	17-giu	19-giu	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
20	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Salone dell'artigianato internazionale	10-set	18-set	27		Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellevante.it
21	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Salone della promozione agro-alimentare delle regioni	10-set	18-set	1		Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellevante.it
22	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Salone di materiali, attrezzature e d'impianiti dell'edilizia abitativa	10-set	18-set	5		Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellevante.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
23	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Salone dell'arredamento, complementi e soluzioni per arredare	10-set	18-set	12		Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellevante.it
24	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	Salone dell'auto moto e accessori	10-set	18-set	16		Fiera del Levante Campionaria Internazionale - Lungomare Starita 080.5366111- Fax 0805366486 www.fieradellevante.it
25	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	MOSTRA ORNITOLOGICA DAUNA	6-ott	10-ott	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
26	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	SALONE DELLA FILATELIA E NUMISMATICA COLLEZIONISMO	6-ott	10-ott	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
27	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	35ª MOSTRA DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE	6-ott	10-ott	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
28	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	38ª FIERA D'OTTOBRE CAMPIONARIA NAZIONALE	6-ott	10-ott	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
29	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	VIE SACRE - Borsa del Turismo religioso, dei pellegrinaggi e dei cammini - Vie sacre del sud e Salone delle manifestazioni e dei percorsi sacri in Puglia	21-ott	26-ott	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
30	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	SUD'S - Salone del libro e dell'editoria	28-ott	30-ott	8		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
31	nazionale	Galatina (LE)	"Promessi Sposi - il matrimonio in vetrina" XXVII edizione	29-ott	1-nov	27		Pubblivela s.r.l. via Rubino (Pal di vetro) 73013 Galatina (LE) Tel. 0836 528503 - 08361955918 Fax 0836 63 1390
32	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	FOGGIA IN FIORE - salone del fiore e della pianta da giardino	4-nov	6-nov	27		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
33	nazionale	San Ferdinando di Puglia	56° Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo	4-nov	6-nov	1		Comune di San Ferdinando di Puglia-BAT- Via Isonzo, 6 -76017 San Ferdinando di Puglia; tel. 0883/626218; fax: 0883/626248; protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; C.F. 91000710715
34	nazionale	Bari Quartiere fieristico Fiera del Levante	"Promessi Sposi - il matrimonio in vetrina" XXIX edizione	10-nov	13-nov	27		Pubblivela s.r.l. via Rubino (Pal di vetro) 73013 Galatina (LE) Tel. 0836 528503 - 08361955918 Fax 0836 63 1390
35	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	ENERGIA - Salone dell'energia e delle fonti rinnovabili	17-nov	20-nov	9 - 10		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
36	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	ZOOTECNIA - Fiera Nazionale della Zootecnia	23-nov	25-nov	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
37	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	ADESSO SPOSAMI - Salone degli sposi	25-nov	27-nov	4		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
38	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	55ª Esposizione Nazionale Canina-Mostra dei prodotti per la cinofilia	3-dic	4-dic	1		Ente Autonomo Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
39	nazionale	Foggia Quartiere fieristico E.A. Fiera di Foggia	NATALE DI CAPITANATA-Salone delle tradizioni natalizie e dei regali	10-dic	18-dic	27		Ente Autonomo-Fiere di Foggia (+39) 0881 3051 - Tel. 632511 - Fax:0881.635414; e-mail info@fieradifoggia.it - www.fieradifoggia.it
40	regionale	Gravina in Puglia (BA)	721° edizione Fiera San Giorgio	20-apr	25-apr	27		Città di Gravina in Puglia -BA-Gabinetto del Sindaco tel. 080/3259248 Fax: 080/3259293 sito: www.comune.gravina.ba.it
41	regionale	Francavilla Fontana (BR)	41° Festival del Luna Park	1-feb	14-feb			E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
42	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	1^ Pasqua in Fiera	24-apr	27-apr	27		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
43	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	40^ Rassegna delle Macchine Agricole	31 apr	8-mag	1		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
44	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	40^ Rassegna dei Prodotti Agro-alimentari	31 apr	8-mag	1		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
45	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	40^ Salone dell'Artigianato Regionale	31 apr	8-mag	3		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
46	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	40^ Rassegna Filatelico-Numismatica Regionale	31 apr	8-mag	3		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
47	regionale	Francavilla Fontana (BR)	4^ Auto-Moto-Festness-Tempo Libero	31 apr	8-mag	16		E.A.Fiera dell'Ascensione, Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
48	regionale	Francavilla Fontana (BR)	11^ Modasalento - salone dell'abbigliamento	31 apr	8-mag	25 - 26		E.A.Fiera dell'Ascensione, Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
49	regionale	Francavilla Fontana (BR)	77^ Fiera Nazionale dell'Ascensione	31 apr	8-mag	27		E.A.Fiera dell'Ascensione, Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
50	regionale	Francavilla Fontana (BR)	4^ Rassegna del Florovivaismo	31 apr	8-mag	1		E.A.Fiera dell'Ascensione, Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
51	regionale	Altamura (BA)	"Expomurgia" 13 ° edizione	1-giu	5-giu	1		
52	regionale	Francavilla Fontana (BR)	3^ Expo Salento	1-giu	5-giu	27		E.A.Fiera dell'Ascensione, Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
53	regionale	Montesano Salentino (LE)	Mostra - Mercato Festa di San Donato	6-ago	7-ago	27		Comune di Montesano Salentino (LE) Tel. 0833763611 - Fax 0833763602
54	regionale	Miggiano (LE)	Fiera di Miggiano EXPO 2000: Industria Artigianato Agricoltura del Salento	13-ott	16-ott	27		Comune di Miggiano, Via Maurizio Arnesano n° 2 - 73035 Miggiano -LE- tel.0833/761143 - fax: 0833/764920 C.F.: 81002190759 - P.IVA: 02376520751 sito: www.miggianoexpo2000.it

NR	QUALIFICA	SEDE	DENOMINAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	Settori	Note	SOGGETTO ORGANIZZATORE
55	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	9^ Mondo Sposi	20-ott	23-ott	27		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
56	regionale	FRancavilla Fontana (BR)	25^ Natale in Fiera	23-dic	6-gen	27		E.A.Fiera dell'Ascensione , Piazzale Matteotti, 9 - 72021 Francavilla Fontana tel.0831/841768 - sito: www.fierascensione.it
57	regionale	Ortelle	Fiera di San Vito	4^domenica di Ottobre	4^domenica di Ottobre	27		Comune di Ortelle-Via Vittorio Emanuele -73030 ORTELLE (LE); C.F.: 83001010756- P.I.: 01758990756; TEL. 0836/958014-FAX:0836/958748; www.comune.ortelle.le.it
58	regionale	Grottaglie (TA)	Grottaglie in Fiera		fine settembre 1^ settimana di ottobre	27		Citta'di Grottaglie -TA - Assessorato allo Sviluppo Economico Ufficio Commercio, Industria, Artigianato, Polizia Amministrativa, Carburanti -Via Martiri d'Ungheria Grottaglie TEL 099/56201 FAX 099/5620249- sito: www.comune.grottaglie.ta.it

Il dirigente del Servizio: Teresa Lisi



Il dirigente del Servizio: Teresa Lisi

Lisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2015, n. 1517

Legge 26/2013 art. 27 “Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud” - Intervento di “completamento della tangenziale est della città di Lecce - lotto 1” - Adempimenti contabili - Variazione al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2011 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai fini della disciplina del pareggio di bilancio di cui ai commi 460 e seguenti dell’art. 1 L. 190/2014.

L’Assessore ai Trasporti e LL.PP., Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 6.1 del POR Puglia 2000/2006, confermata dal Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

con DGR n. 1719 del 02/08/2011 “Ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006” la Giunta Regionale ha disposto l’attuazione di progetti di completamento del POR Puglia 2000-2006 e di nuova individuazione, indicati negli Allegati alla stessa Deliberazione, secondo le modalità e la tempistica individuate nel documento “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate”;

l’intervento di “completamento della tangenziale est della città di Lecce” è previsto (nell’Allegato 6 alla DGR n. 1719/2011) tra quelli programmati, per un importo complessivo pari ad Euro 23.658.666,00;

in data 25.9.2012 il Comune di Lecce ha formulato all’allora Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità richiesta, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 27/85, diretta ad ottenere, nell’ambito del finanziamento di cui al punto precedente, l’erogazione di risorse al fine di fare fronte ai maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dell’opera “Costruzione Strada Tangenziale Est della Città di Lecce” articolata in Lotto 1° e Lotto 2°;

con Deliberazione n. 280/2013 la Giunta regionale ha deliberato di procedere all’attuazione dell’“Intervento di completamento della tangenziale est della città di Lecce” di cui alla DGR 1719/2011, a valere sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell’ambito

del POR Puglia 2000-2006, limitatamente al solo lotto 2 e ha rimandato a successivo provvedimento la valutazione dell’attuabilità del lotto 1;

la L.R. n. 26/2013, all’art 27 rubricato “Finanziamenti aggiuntivi interventi ex Agensud”, ha attribuito alla Giunta regionale la possibilità di concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno, trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002 (ex Agensud), al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. la disponibilità di risorse finanziarie rivenienti da economie prodottesi nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli “Accordi di programma quadro” (APQ) dell’ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate (POR Puglia 2000/2006) presenti negli assi di riferimento;
2. la presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, la presentazione dell’accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa dello stesso (creditore), al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti;

il Comune di Lecce, con nota prot. n. 99988 del 24/09/2013 indirizzata al Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, ha formulato richiesta di concessione di risorse aggiuntive, finalizzate alla chiusura dell’intervento di “Completamento della Tangenziale Est della Città di Lecce - lotto 1” ai sensi dell’art. 27 della L.R. 26/2013;

con nota prot. n. 3913 del 14/11/2013, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, al fine di dare seguito alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 27 della L.R. 26/2013, ha richiesto al Comune di Lecce la produzione di:

1. una dichiarazione di accettazione, da parte dell’ATI LEADRI srl - COCIMER spa, a chiusura definitiva delle pendenze in essere, inerenti l’intervento di “Costruzione della strada tangenziale

est alla città di Lecce - 1 lotto”;

2. eventuale documentazione contabile (ad es: provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento quietanzati, ecc.) attestante il pagamento delle maggiori somme versate, con risorse proprie, dall'Amministrazione comunale all'ATI LEADRI srl - COCEMER spa, a titolo di adempimento parziale delle obbligazioni sorte a seguito della formulazione dei lodi arbitrali n.95/2006 e n. 53/2011;

alla luce di tali precisazioni, il Comune di Lecce con nota prot. n. 71176 del 18/07/2014 ha formulato una nuova richiesta di erogazione della somma di € 14.408.148,67, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 26/2013 allegando alla stessa:

1. attestazione autenticata, resa con nota prot. n. 1693 del 30/05/2014 dalla società Leadri srl, la quale in proprio e in qualità di mandataria dell'A.T.I. Leadri srl - Cocemer spa, dichiara *“di accettare la somma di € 14.408.148,67a conclusione e stralcio definitivo di ogni pretesa”*;
2. dichiarazione circa l'insussistenza di pendenze ulteriori tra soggetto attuatore (Comune di Lecce) e creditore (A.T.I. Leadri srl - Cocemer spa);

sulla base della documentazione citata al punto precedente, il Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità ha avviato l'istruttoria finalizzata alla verifica delle condizioni per la concessione del finanziamento aggiuntivo richiesto e della compatibilità delle conseguenti obbligazioni con le norme di finanza pubblica ed i vincoli connessi al rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2014;

in data 13/10/2014 è stato notificato all'Amministrazione regionale atto di pignoramento presso terzi, in relazione ai crediti vantati dall'impresa Leadri srl nei confronti del Comune di Lecce, in forza dei lodi arbitrali n.95/2006 e n. 53/2011 relativi ai lavori di costruzione della strada Tangenziale Est alla città di Lecce - 1° lotto;

con Deliberazione n. 2529 del 28/11/2014 la Giunta regionale, verificata la ricorrenza di tutte le condizioni di cui all'art. 27 della L.R. n. 26/2013, ha concesso un finanziamento aggiuntivo dell'importo di € 14.408.148,67 al Comune di Lecce al fine di consentire la chiusura definitiva del rendiconto finale relativo all'intervento di “Completamento della tangenziale est della città di Lecce - lotto 1”, a valere

sulle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti nell'ambito del POR Puglia 2000-2006.

Rilevato che

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” al comma 11 dell'art. 3 stabilisce che le regole contabili ivi contenute si applicano a tutte le operazioni gestionali di entrata e di spesa dell'esercizio 2015;

ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo I° del D.lgs. 118/2011, a far tempo dall'01/01/2015, è necessario riclassificare i capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2015, approvato con la L.R. 53/2014, in coerenza con i codici SIOPE;

le spese da sostenere per il suddetto intervento si caratterizzano come spese per investimenti in conto capitale, e vanno classificate ai sensi del Decreto Lgs. 118/2011 come “Contributi agli investimenti alle Amministrazioni Locali”;

ai fini della classificazione di cui al Piano dei Conti Finanziario Integrato il Capitolo 1091603 è individuato come “Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali” - codice U.14.5.2.3.1.2;

per converso, allo stato, i Capitoli 1091601 e 1095601 del Bilancio regionale sono classificati come “Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Locali” e, pertanto, al fine di poter procedere all'impegno delle suddette somme, è necessario provvedere all'istituzione di nuovi Capitoli di spesa, dagli stessi derivati, su cui appostare le risorse destinate al pagamento delle spese per la realizzazione dell'intervento in oggetto, operando così lo spaccettamento dei citati Capitoli, in coerenza con le previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011;

con la Circolare AOO_116/2004 del 17/2/2015 il Servizio Bilancio e Ragioneria ha fornito indicazioni operative in attuazione dell'armonizzazione contabile, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.m m.ii.

Alla luce di quanto esposto, l'Assessore ai Trasporti e LL.PP. propone:

- di istituire di n.2 nuovi capitoli di spesa, secondo la procedura prevista dell'art. 42, comma 6 bis della L.R. 28/01 e dall'art. 14 L.R. 53/2014, codifi-

cati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 come di seguito:

Capitolo n. 1091616

di nuova istituzione,

collegato al capitolo 1091601

Cofinanziamento Comunitario e Statale per l'attuazione della Misura 6.1 di Adeguamento e Miglioramento delle reti nuova istituzione, collegato al Capitolo 1091601 di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - **Missione 10 Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02**

Capitolo n. 1095616

di nuova istituzione,

collegato al Capitolo 1095601

"Quota regionale per l'attuazione della Misura 6.1 Adeguamento e Miglioramento delle reti di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - **Missione 10 Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02**

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii.

Istituzione di un nuovo capitolo di spesa 1091616 "Cofinanziamento Comunitario e Statale per l'attuazione della Misura 6.1 Adeguamento e Miglioramento delle reti di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - Missione 10 e Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02 collegato al capitolo originario 1091601;

Istituzione di un nuovo capitolo di spesa 1095616 "Quota regionale per l'attuazione della Misura 6.1 Adeguamento e Miglioramento delle reti di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - Missione 10 e Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02 collegato al capitolo originario 1095601;

Il presente provvedimento comporta autorizzazione di spesa in relazione ai vincoli di cui ai commi 460 e seguenti dell'articolo unico della legge 190/2014.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e LL.PP, Avv. Giovanni Giannini;

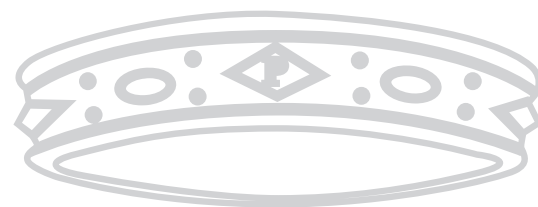
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Misura 6.1 del POR Puglia 2000/2006, confermata dal Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. *di fare propria* la relazione dell'Assessore ai Trasporti e LL.PP., Avv. Giovanni Giannini, che qui s'intende integralmente riportata;
2. *di istituire un nuovo capitolo di spesa 1091616* "Cofinanziamento Comunitario e Statale per l'attuazione della Misura 6.1 Adeguamento e Miglioramento delle reti di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - Missione 10 e Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02 collegato al capitolo originario 1091601;
3. *di istituire un nuovo capitolo di spesa 1095616* "Quota regionale per l'attuazione della Misura 6.1 Adeguamento e Miglioramento delle reti di trasporto del P.O.R. 2000-2006 OBIETTIVO 1 - FESR. Contributi agli investimenti delle Amministrazioni Locali" - Missione 10 e Programma 06 Codifica da Piano dei Conti finanziario: 02.03.01.02 collegato al capitolo originario 1095601";

4. *di autorizzare* il Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità a procedere, ai conseguenti adempimenti contabili, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa e la conseguente liquidazione;
 5. *di autorizzare la spesa* di cui al punto precedente ai fini della disciplina del pareggio di bilancio di cui ai commi 460 e seguenti dell'art. 1 L. 190/2014. Il Servizio Bilancio e Ragioneria tiene conto dell'autorizzazione in argomento ai fini del monitoraggio e segnalazione previsti dalla DGR n. 1508 del 22/07/2015;
 6. *di inviare* il presente atto, ai sensi dell'art 14 comma 2 della L.R. 53/2014, al Consiglio regionale;
 7. *di disporre la pubblicazione* del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii.;
 8. *di notificare*, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento al Dirigente pro-tempore del Servizio Attuazione del Programma, a mezzo PEC all'indirizzo attuazione@pec.rupar.puglia.it
 9. *di notificare*, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento al Comune di Lecce ai seguenti indirizzi PEC
segreteria@pec.comune.lecce.it;
protocollo@pec.comune.lecce.it
- | | |
|--|--|
| Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo | Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano |
|--|--|



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza